



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1177

Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni

Indice

1. DDL S. 1177 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1177	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	14
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 275 (pom.) del 03/03/2016	15
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 276 (pom.) dell'08/03/2016	28
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 277 (pom.) del 09/03/2016	41
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 278 (pom.) del 15/03/2016	52
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 281 (pom.) del 22/03/2016	66
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 23/03/2016	76
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 283 (pom.) del 30/03/2016	83
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 284 (pom.) del 31/03/2016	87

1. DDL S. 1177 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1177
XVII Legislatura

Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni

Iter

23 marzo 2016: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1177 in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare
Enrico Buemi ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)](#)-PSI-MAIE)

Natura
ordinaria

Presentazione

Presentato in data **20 novembre 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 139 del 22 novembre 2013.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , COMPETENZA DEI GIUDICI , PROCEDIMENTI RELATIVI A
MAGISTRATI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Felice Casson](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 3 marzo 2016).

Relatore alla Commissione Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) (PD) (dato conto della nomina il 3 marzo 2016) .

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** in sede referente il 5 marzo 2014.

Annuncio nella seduta pom. n. 202 del 5 marzo 2014.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1177

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1177

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BUEMI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 2013

Introduzione dell'articolo 11-*ter* del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni

Onorevoli Senatori. -- La possibilità che, nel corso delle indagini preliminari, emergano esigenze che comportano la misura cautelare non esaurisce il novero delle possibilità di evoluzione della vicenda processuale. Si può infatti dare il caso che, al di fuori dell'ipotesi del concorso, un terzo sia accusato di false dichiarazioni al pubblico ministero che sta acquisendo gli elementi di fatto necessari a valutare l'esistenza di un pericolo di inquinamento probatorio. Dalla vicenda processuale principale, perciò, si biparte una vicenda secondaria, nella quale un soggetto -- diverso dall'indagato nel primo procedimento -- venga a sua volta indagato per aver virtualmente fuorviato la valutazione del magistrato, in ordine all'applicazione o al mantenimento della misura cautelare.

La dottrina ha sin qui «oggettivizzato» il danno arrecato dal dichiarante il falso, in quanto vi ha visto la spia di un inconfessato motivo collegato al reato principale; un'accentuata soggettivizzazione, del resto, si sarebbe prestata al pericolo di riconsiderazione del magistrato che si assumesse leso in prima persona dalla condotta del falso dichiarante. Tuttavia, è innegabile che una componente soggettiva vi sia, se non in termini di acrimonia personale o di cattiva disposizione, senz'altro sotto forma di lesione delle migliori *chances* di risultato dell'operato professionale del magistrato procedente. Ecco perché la presente proposta applica alla descritta fattispecie il medesimo trattamento previsto per i reati in cui il magistrato sia parte offesa, cioè il trasferimento della causa secondaria al giudice competente per materia nel capoluogo del distretto di Corte d'appello più vicino.

La cesura che se ne ricava, rispetto al procedimento principale, salvaguarda anche il magistrato dinanzi al quale si è verificato il fatto, in quanto non ha motivo alcuno di astensione nella sua causa, né può esservi per questo motivo riconsiderato. La stessa scelta di costituirsi parte civile, nel giudizio secondario, non può limitarsi ad altro tipo di risarcimento che quello del *vulnus* professionale subito in ragione del rallentamento delle indagini che conduceva, ovvero per aver corso il rischio di tralasciare esigenze cautelari esistenti o di considerarne di inesistenti: tutti contegni suscettibili di valutazione disciplinare e, pertanto, forieri di un danno potenziale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 11-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 11-*ter*. - (*Competenza per i procedimenti in danno del magistrato responsabile di valutazioni cautelari in altro procedimento*). - 1. Costituiscono procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona danneggiata dal reato, ai sensi dell'articolo 11, anche quelli che integrano cumulativamente tutti i seguenti requisiti:

a) procedimenti originati da un procedimento principale, nell'ambito del quale il giudice ovvero il

pubblico ministero sono chiamati a valutare la sussistenza o la permanenza delle specifiche ed inderogabili esigenze cautelari attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;

b) procedimenti nei quali si indaga sui reati di cui agli articoli 371-*bis*, 372 e 378 del codice penale, nei confronti di un soggetto che non è concorrente nel reato intorno al quale viene ascoltato, ma depone o rende dichiarazioni in ordine alle circostanze di fatto, di cui all'articolo 274, comma 1, lettera *a*).

2. La competenza sul procedimento principale resta inalterata e il magistrato non ha l'obbligo di astensione, né è soggetto a riconsuazione.

3. Il magistrato che si costituisca parte civile, nel procedimento di cui al comma 1, ha diritto al risarcimento esclusivamente del danno professionale subito».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1177
XVII Legislatura

Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 275 \(pom.\)](#)

3 marzo 2016

Congiunzione di

[S. 28](#), [S. 171](#),
[S. 176](#), [S. 208](#),
[S. 209](#), [S. 286](#),
[S. 295](#), [S. 299](#),
[S. 379](#), [S. 381](#),
[S. 382](#), [S. 384](#),
[S. 385](#), [S. 386](#),
[S. 387](#), [S. 389](#),
[S. 407](#), [S. 468](#),
[S. 581](#), [S. 597](#),
[S. 609](#), [S. 611](#),
[S. 614](#), [S. 638](#),
[S. 696](#), [S. 697](#),
[S. 700](#), [S. 735](#),
[S. 741](#), [S. 750](#),
[S. 964](#), [S. 1008](#),
[S. 1136](#), [S. 1352](#),
[S. 1456](#), [S. 1587](#),
[S. 1681](#), [S. 1682](#),
[S. 1683](#), [S. 1684](#),
[S. 1725](#), [S. 1784](#),
[S. 1785](#), [S. 1816](#),
[S. 1834](#), [S. 1905](#),
[S. 1914](#), [S. 1921](#),
[S. 2032](#), [S. 2067](#),
[S. 2108](#), [S. 2122](#),
[S. 2131](#), [S. 2146](#),
[S. 2147](#), [S. 2153](#),
[S. 2155](#), [S. 2168](#)

[N. 276 \(pom.\)](#)

8 marzo 2016

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 277 \(pom.\)](#)

9 marzo 2016

Discusso

congiuntamente:

[S. 2067](#), [S. 2032](#),
[S. 28](#), [S. 171](#),
[S. 176](#), [S. 208](#),
[S. 209](#), [S. 286](#),
[S. 295](#), [S. 299](#),
[S. 379](#), [S. 381](#),
[S. 382](#), [S. 384](#),
[S. 385](#), [S. 386](#),
[S. 387](#), [S. 389](#),
[S. 407](#), [S. 468](#),
[S. 581](#), [S. 597](#),
[S. 609](#), [S. 611](#),
[S. 614](#), [S. 638](#),
[S. 696](#), [S. 697](#),
[S. 700](#), [S. 735](#),
[S. 741](#), [S. 750](#),
[S. 964](#), [S. 1008](#),
[S. 1136](#), [S. 1352](#),
[S. 1456](#), [S. 1587](#),
[S. 1681](#), [S. 1682](#),
[S. 1683](#), [S. 1684](#),
[S. 1725](#), [S. 1784](#),
[S. 1785](#), [S. 1816](#),
[S. 1834](#), [S. 1905](#),
[S. 1914](#), [S. 1921](#),
[S. 2108](#), [S. 2122](#),
[S. 2131](#), [S. 2146](#),
[S. 2147](#), [S. 2153](#),
[S. 2155](#), [S. 2168](#)

Sulle modalità di
esame dei ddl

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 278 \(pom.\)](#)
15 marzo 2016

Discusso
congiuntamente:
[S. 2067](#), [S. 2032](#),
[S. 28](#), [S. 171](#),
[S. 176](#), [S. 208](#),
[S. 209](#), [S. 286](#),
[S. 295](#), [S. 299](#),
[S. 379](#), [S. 381](#),
[S. 382](#), [S. 384](#),
[S. 385](#), [S. 386](#),
[S. 387](#), [S. 389](#),
[S. 407](#), [S. 468](#),
[S. 581](#), [S. 597](#),
[S. 609](#), [S. 611](#),
[S. 614](#), [S. 638](#),
[S. 696](#), [S. 697](#),
[S. 700](#), [S. 735](#),
[S. 741](#), [S. 750](#),
[S. 964](#), [S. 1008](#),
[S. 1136](#), [S. 1352](#),
[S. 1456](#), [S. 1587](#),
[S. 1681](#), [S. 1682](#),
[S. 1683](#), [S. 1684](#),
[S. 1725](#), [S. 1784](#),
[S. 1785](#), [S. 1816](#),
[S. 1834](#), [S. 1905](#),
[S. 1914](#), [S. 1921](#),
[S. 2108](#), [S. 2122](#),
[S. 2131](#), [S. 2146](#),
[S. 2147](#), [S. 2153](#),
[S. 2155](#), [S. 2168](#)

[N. 281 \(pom.\)](#)
22 marzo 2016

[N. 282 \(pom.\)](#)
23 marzo 2016

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 283 \(pom.\)](#)
30 marzo 2016

Discusso
congiuntamente:
[S. 2067](#), [S. 2032](#),
[S. 28](#), [S. 171](#),
[S. 176](#), [S. 208](#),
[S. 209](#), [S. 286](#),
[S. 295](#), [S. 299](#),
[S. 379](#), [S. 381](#),
[S. 382](#), [S. 384](#),
[S. 385](#), [S. 386](#),
[S. 387](#), [S. 389](#),
[S. 407](#), [S. 468](#),
[S. 581](#), [S. 597](#),
[S. 609](#), [S. 611](#),
[S. 614](#), [S. 638](#),
[S. 696](#), [S. 697](#),
[S. 700](#), [S. 735](#),
[S. 741](#), [S. 750](#),
[S. 964](#), [S. 1008](#),
[S. 1136](#), [S. 1352](#),
[S. 1456](#), [S. 1587](#),
[S. 1681](#), [S. 1682](#),
[S. 1683](#), [S. 1684](#),
[S. 1725](#), [S. 1784](#),
[S. 1785](#), [S. 1816](#),
[S. 1834](#), [S. 1905](#),
[S. 1914](#), [S. 1921](#),
[S. 2108](#), [S. 2122](#),
[S. 2131](#), [S. 2146](#),
[S. 2147](#), [S. 2153](#),
[S. 2155](#), [S. 2168](#)
(Sullo svolgimento
della discussione
generale dei ddl n.
2067 e connessi)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 284 \(pom.\)](#)
31 marzo 2016

Discusso
congiuntamente:
[S. 2067](#), [S. 2032](#),
[S. 28](#), [S. 171](#),
[S. 176](#), [S. 208](#),
[S. 209](#), [S. 286](#),
[S. 295](#), [S. 299](#),
[S. 379](#), [S. 381](#),
[S. 382](#), [S. 384](#),
[S. 385](#), [S. 386](#),
[S. 387](#), [S. 389](#),
[S. 407](#), [S. 468](#),
[S. 581](#), [S. 597](#),
[S. 609](#), [S. 611](#),
[S. 614](#), [S. 638](#),
[S. 696](#), [S. 697](#),
[S. 700](#), [S. 735](#),
[S. 741](#), [S. 750](#),
[S. 964](#), [S. 1008](#),
[S. 1136](#), [S. 1352](#),
[S. 1456](#), [S. 1587](#),
[S. 1681](#), [S. 1682](#),
[S. 1683](#), [S. 1684](#),
[S. 1725](#), [S. 1784](#),
[S. 1785](#), [S. 1816](#),
[S. 1834](#), [S. 1905](#),
[S. 1914](#), [S. 1921](#),
[S. 2108](#), [S. 2122](#),
[S. 2131](#), [S. 2146](#),
[S. 2147](#), [S. 2153](#),
[S. 2155](#), [S. 2168](#)

*Disgiunzione del
DDL.*

Disgiunzione di
[S. 28](#), [S. 171](#),
[S. 208](#), [S. 295](#),
[S. 379](#), [S. 407](#),
[S. 611](#), [S. 638](#),
[S. 696](#), [S. 697](#),
[S. 735](#), [S. 741](#),
[S. 750](#), [S. 964](#),
[S. 1136](#), [S. 1352](#),
[S. 1725](#), [S. 1784](#),
[S. 1785](#), [S. 1816](#),
[S. 1834](#), [S. 1914](#),
[S. 2108](#), [S. 2122](#),
[S. 2131](#), [S. 2146](#),
[S. 2147](#), [S. 2153](#),
[S. 2155](#), [S. 2168](#)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 275 (pom.) del 03/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 3 MARZO 2016
275ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

[\(2067\)](#) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2032\)](#) Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati

[\(28\)](#) ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

[\(171\)](#) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni

[\(176\)](#) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione

[\(208\)](#) TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione

[\(209\)](#) TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena

- [\(286\)](#) MANCONI ed altri. - *Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*
- [\(295\)](#) BARANI. - *Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*
- [\(299\)](#) COMPAGNA. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*
- [\(379\)](#) BARANI. - *Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- [\(381\)](#) BARANI. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(382\)](#) BARANI. - *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- [\(384\)](#) BARANI. - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- [\(385\)](#) BARANI. - *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- [\(386\)](#) BARANI. - *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- [\(387\)](#) BARANI. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*
- [\(389\)](#) BARANI. - *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- [\(407\)](#) STUCCHI. - *Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione*
- [\(468\)](#) MARINELLO ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- [\(581\)](#) COMPAGNA. - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- [\(597\)](#) CARDIELLO ed altri. - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- [\(609\)](#) CARDIELLO ed altri. - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- [\(611\)](#) CARDIELLO ed altri. - *Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci*
- [\(614\)](#) CARDIELLO ed altri. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- [\(638\)](#) Anna Cinzia BONFRISCO. - *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*

- (696) BARANI. - *Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena*
- (697) BARANI. - *Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo*
- (700) BARANI. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (735) CASSON ed altri. - *Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale*
- (741) STUCCHI. - *Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età*
- (750) STUCCHI. - *Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici*
- (964) TORRISI ed altri. - *Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame*
- (1008) LO GIUDICE ed altri. - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1136) FATTORINI ed altri. - *Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali*
- (1177) BUEMI. - *Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni*
- (1352) Donella MATTESINI ed altri. - *Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età*
- (1456) LUMIA ed altri. - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- (1587) LO GIUDICE ed altri. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (1681) GIARRUSSO ed altri. - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- (1682) GIARRUSSO ed altri. - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- (1683) GIARRUSSO ed altri. - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- (1684) GIARRUSSO ed altri. - *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- (1725) CAMPANELLA ed altri. - *Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio*
- (1784) Erika STEFANI ed altri. - *Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*
- (1785) Paola TAVERNA ed altri. - *Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo*
- (1816) BUEMI ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio*
- (1834) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - *Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri*
- (1905) BARANI. - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- (1914) MARAN ed altri. - *Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di*

pubblicità degli atti di indagine

(1921) Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati

(2108) CENTINAIO ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima

(2122) PAGLIARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori

(2131) Nadia GINETTI ed altri. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(2146) RUTA ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare

(2147) Erika STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione

(2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

(2155) Giovanni MAURO. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità

(2168) RAZZI ed altri. - Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato

(Esame congiunto e rinvio)

Il Presidente [D'ASCOLA](#) avverte che l'esame dei disegni di legge in titolo avrà inizio con la relazione sul disegno di legge n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati, in considerazione della complessiva portata delle previsioni del medesimo. Il PRESIDENTE comunica altresì che il senatore Cucca riferirà alla Commissione sui titoli II e III del citato disegno di legge n. 2067, mentre il senatore Casson sui titoli I, IV e V dello stesso.

Il correlatore [CUCCA](#) (PD) illustra i titoli II e III del disegno di legge n. 2067, approvato dall'altro ramo del Parlamento, che si compone di 35 articoli, suddivisi in 5 Titoli.

Il Titolo II reca modifiche al codice di procedura penale ed è composto da tre Capi. Il Capo I (articoli da 10 a 12) interviene sulla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, delle indagini preliminari e dell'archiviazione. Il Capo II (articoli da 13 a 20) riguarda i riti speciali, l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito. Il Capo III (articoli da 21 a 25) riguarda la semplificazione delle impugnazioni.

Il Titolo III (articoli da 26 a 28) modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e la normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Il correlatore si sofferma quindi sul titolo II:

L'articolo 10 reca norme in materia di definizione del procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile. La disposizione, oltre a integrare l'articolo 71 del codice di procedura penale, in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile, inserisce nel codice di rito un nuovo articolo 72-bis sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato. Questa disposizione prevede che se, a seguito degli accertamenti previsti, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Se l'incapacità viene meno, o è stata erroneamente dichiarata, può essere nuovamente esercitata l'azione penale.

L'articolo 11 modifica molteplici disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini

preliminari e al procedimento di archiviazione. In particolare, interviene sull'articolo 104 del codice di procedura penale, relativo ai colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare, per circoscrivere la possibilità di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale. Si tratta dei reati per i quali è competente il pubblico ministero del tribunale capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (articolo 51, comma 3-bis, e 3-quater del codice di procedura penale); sull'articolo 335 del codice di procedura penale, per consentire alla persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela; la richiesta potrà essere presentata decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia e le informazioni potranno essere rese purché ciò non pregiudichi il segreto investigativo; sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili (articolo 360 del codice di procedura penale), per prevedere che qualora, prima del conferimento dell'incarico al consulente da parte del pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perda efficacia se l'incidente non è effettivamente richiesto entro cinque giorni; sugli articoli 407 e 412 del codice di procedura penale, per prevedere che, allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari, il pubblico ministero abbia tempo tre mesi per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale. La disposizione obbliga dunque il pubblico ministero ad assumere una posizione rispetto alla notizia di reato; se non lo farà l'indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d'appello; sull'articolo 408 del codice di procedura penale, per allungare da dieci a venti giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini e per prevedere che anche per il furto in abitazione o con strappo (oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona) il pubblico ministero debba notificare all'offeso la richiesta di archiviazione concedendogli venti giorni per opporsi; sull'articolo 409 del codice di procedura penale, per imporre al giudice l'archiviazione quando la persona offesa non abbia presentato opposizione e pubblico ministero o procuratore generale insistano nel richiedere l'archiviazione stessa, nonché per abrogare la disposizione in base alla quale l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5. La modifica risulta connessa alla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione prevista dal nuovo articolo 410-bis del codice di procedura penale; sulla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione, introducendo nel codice di rito l'articolo 410-bis, in base al quale il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine di dieci giorni entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della presentazione dell'atto di opposizione. In caso di nullità, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Viceversa, condanna la parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende. Per coordinamento è poi modificato anche l'articolo 411 del codice di procedura penale; sull'articolo 415 del codice di procedura penale, per disporre che il termine di sei mesi entro il quale il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

L'articolo 12 modifica l'articolo 15 della legge n. 47 del 2015 di riforma delle misure cautelari. L'articolo 15 citato prevede che il Governo presenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione al Parlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari personali, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente. Il disegno di legge integra tale obbligo informativo prevedendo che la relazione debba contenere anche i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, oltre che al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.

L'articolo 13 del disegno di legge interviene sulla disciplina dell'udienza preliminare per abrogare

l'articolo 421-*bis* del codice di procedura penale, relativo all'ordinanza per l'integrazione delle indagini. Conseguentemente viene modificato anche l'articolo 422 del codice di procedura penale.

L'articolo 14 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (articolo 428 del codice di procedura penale), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio, prevedendo che tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare sia impugnabile in appello, anziché direttamente in Cassazione; la soppressione della disposizione che consente alla persona offesa costituita parte civile nel processo penale di proporre ricorso per Cassazione; che la corte d'appello decide sull'impugnazione con rito camerale; che, se ad appellare è il pubblico ministero, la corte, ove non confermi la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato; se, invece, ad appellare è l'imputato, se non conferma la sentenza, la corte d'appello pronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato; che il ricorso per Cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato dall'imputato e dal PG presso la corte d'appello per i soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 606 del codice di procedura penale, ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza; che sull'impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di cassazione in camera di consiglio.

L'articolo 15 modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato prevedendo che: ove la richiesta dell'imputato venga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine (massimo sessanta giorni) chiesto dal pubblico ministero per lo svolgimento di indagini suppletive; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato; dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice; ove la richiesta dell'imputato sia subordinata ad una integrazione probatoria, che venga poi negata dal giudice, l'imputato possa chiedere che il processo sia comunque definito all'udienza preliminare o possa chiedere il patteggiamento. La disposizione modifica anche l'articolo 442 del codice di procedura penale, intervenendo sulle riduzioni di pena connesse a questo rito speciale; in particolare, se il rito abbreviato riguarda un delitto il provvedimento conferma la diminuzione della pena di un terzo ma, se si procede per una contravvenzione, consente il dimezzamento della pena; l'articolo 458 del codice di procedura penale, coordinando la disciplina del giudizio abbreviato nella specifica ipotesi in cui sia stato richiesto il giudizio immediato, con le modifiche apportate in generale alla disciplina del giudizio abbreviato medesimo.

L'articolo 16 modifica l'articolo 130 del codice di procedura penale relativo alla correzione di errori materiali nelle sentenze. La disposizione prevede che, quando nella sentenza di patteggiamento si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, sia lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. In caso di impugnazione del provvedimento alla rettifica provvede la Corte di Cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza. La disposizione prevede inoltre una modifica all'articolo 448 del codice di procedura penale per prevedere che il ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero e dell'imputato contro la sentenza del giudice che accoglie il patteggiamento possa essere presentato soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

L'articolo 17 interviene sull'articolo 493 del codice di procedura penale, relativo alle richieste di prove in sede di dibattimento, prevedendo che il pubblico ministero debba esporre concisamente i fatti

oggetto dell'imputazione per consentire al giudice di valutare la rilevanza e la pertinenza delle prove di cui si chiede l'ammissione. Successivamente, le altre parti e l'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

L'articolo 18, attraverso modifiche all'articolo 546 del codice di procedura penale, interviene in materia di requisiti della sentenza, prevedendo che tale provvedimento debba contenere anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati con specifico ed espresso riguardo all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza; alla responsabilità civile da reato; all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali.

Gli articoli 19 e 20 del disegno di legge intervengono in tema di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie modificando l'articolo 135 del codice penale, norma generale sul ragguaglio, per abbassare da 250 a 75 euro il valore di un giorno di pena detentiva; l'articolo 459 del codice di procedura penale, sul procedimento per decreto, per introdurre una norma speciale sul ragguaglio, da applicare esclusivamente a questo procedimento. Anche in questo caso il valore base di ragguaglio è di 75 euro.

Gli articoli da 21 a 25 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni penali. In particolare, l'articolo 21, intervenendo sulla disciplina in generale delle impugnazioni modifica l'articolo 571 del codice di procedura penale, per specificare che l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputato purché non si tratti di ricorso per Cassazione; sostituisce l'articolo 581 del codice di procedura penale specificando che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, anche l'indicazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione; modifica l'articolo 591 del codice di procedura penale, relativo all'inammissibilità dell'impugnazione, per prevedere che la maggior parte dei vizi che determinano l'inammissibilità (difetto di legittimazione all'impugnazione; improponibilità del mezzo di impugnazione in quanto il provvedimento non è impugnabile; inosservanza delle modalità di presentazione e spedizione dell'atto di impugnazione; violazione dei termini previsti per l'impugnazione; intervenuta rinuncia all'impugnazione) siano rilevabili da parte dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento da impugnare. Superato il filtro iniziale da parte del giudice *a quo*, anche il giudice dell'impugnazione può comunque dichiarare l'inammissibilità del gravame in ogni stato e grado del procedimento.

L'articolo 22 del disegno di legge reintroduce nel codice di procedura penale il cosiddetto concordato sui motivi in appello, istituto abrogato nel 2008. All'uopo inserisce l'articolo 599-bis del codice di procedura penale, che permette alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio. Se l'accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova pena dovrà essere concordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice. Se il giudice decide di non accogliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma potranno essere riproposte nel dibattimento. Il procuratore generale presso la Corte d'appello dovrà confrontarsi con i pubblici ministero del suo ufficio e del distretto per poi indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i pubblici ministero del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello.

Attraverso una modifica all'articolo 603 del codice di procedura penale, si prevede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'appello è proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento ed è fondato sulle valutazioni della prova dichiarativa.

L'articolo 23 reca modifiche alla disciplina in materia di procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione. In particolare, l'articolo interviene sull'articolo 48 del codice di procedura penale - che, nell'ambito della rimessione del processo penale, disciplina la decisione che la Corte di cassazione assume in camera di consiglio - prevedendo che, in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l'hanno richiesta possano essere condannate a pagare una somma eventualmente aumentata fino al doppio di quella già prevista dal vigente comma 6 dell'articolo 48, in ragione della causa di inammissibilità della richiesta di rimessione; modifica l'articolo 610 del codice

di procedura penale, per gli aspetti relativi all'inammissibilità del ricorso, in particolare, precisando che, quando il presidente della Corte rileva una causa di inammissibilità del ricorso e assegna il ricorso all'apposita sezione, la cancelleria della Corte debba, nell'avviso che invia alle parti, enunciare la causa di inammissibilità "con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso". Inoltre, quando l'inammissibilità non sia stata già dichiarata dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (in base all'articolo 591, comma 1-*bis*, introdotto dal precedente articolo 21), alla dichiarazione di inammissibilità può provvedere la Cassazione senza formalità di procedura. Infine, la Cassazione può, sempre senza formalità, dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello e contro le dichiarazioni di inammissibilità della Corte e? proponibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, da rivolgere alla stessa Corte, in base all'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale. L'articolo 23, inoltre, modifica l'articolo 608 del codice di procedura penale, per prevedere che, se il giudice d'appello conferma la sentenza di proscioglimento, il ricorso per Cassazione e? possibile solo per i vizi di cui all'articolo 606, lettere a), b) e c) del codice di procedura penale (ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza); l'articolo 613 del codice di procedura penale per escludere che la parte possa provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per Cassazione; l'articolo 616 del codice di procedura penale, per quanto riguarda la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, per prevedere che, in caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria già prevista dal vigente articolo 616 può essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso; l'articolo 618 del codice di procedura penale, prevedendo l'obbligatoria rimessione alle Sezioni Unite dei ricorsi, quando una sezione della Corte ritenga di non condividere un principio di diritto già enunciato dalle Sezioni medesime. Si prevede inoltre che le Sezioni Unite possono enunciare il principio di diritto anche d'ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta; l'articolo 620 del codice di procedura penale per specificare in quali casi la Cassazione può procedere all'annullamento della decisione senza rinvio della causa al giudice di merito. La riforma specifica che la Corte può procedere autonomamente se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quanto alla rideterminazione della pena, se può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito; l'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale, in tema di ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto, per precisare che la rilevazione d'ufficio dell'errore, per precisare può essere effettuata senza formalità, ma entro novanta giorni dalla deliberazione; dopo, saranno le parti a poter richiederne la correzione, entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento.

L'articolo 24 dispone l'abrogazione dell'articolo 625-*ter* del codice di procedura penale concernente la rescissione del giudicato trasferendo la relativa disciplina nell'articolo 629-*bis*, all'interno del Titolo IV relativo alla revisione; analogamente agli altri casi di revisione, compete alla corte d'appello decidere in ordine alla richiesta e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

L'articolo 25 prevede che i presidenti delle corti d'appello, con la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.

Per quando riguarda il Titolo III, l'articolo 26 modifica l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali precisando che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un

pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero - nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata - deve dare notizia dell'imputazione.

L'articolo 27 riguarda la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, modificando il decreto legislativo n. 106 del 2006. In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato; la cui violazione costituisce illecito disciplinare.

L'articolo 28 apporta alcune modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (articoli 45-*bis*, 134-*bis* e 146-*bis*), per riformare la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza. In particolare, il disegno di legge fa della partecipazione a distanza al procedimento la regola nei casi in cui la persona si trova in carcere per un delitto di grave allarme sociale (articolo 51, comma 3- *bis*, del codice di procedura penale), in questo caso la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili; nei casi in cui la persona è ammessa a misure di protezione.

L'eccezione alla regola - ovvero la presenza fisica in udienza - può essere prevista dal giudice con decreto motivato; tale eccezione non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. La partecipazione a distanza può essere disposta dal giudice anche quando, fuori dalle ipotesi obbligatorie, ravvisi ragioni specifiche di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso. L'articolo 28 prevede infine per alcune delle disposizioni in esame un differimento dell'entrata in vigore.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che, nella prossima seduta della Commissione, il correlatore, senatore Casson, provvederà ad illustrare le restanti parti del disegno di legge n. 2067. I relatori, successivamente, integreranno le loro relazioni con riferimento agli altri disegni di legge in titolo. Quanto alla discussione generale, per una migliore organizzazione dei lavori, essa si svolgerà previa prenotazione degli iscritti a parlare i quali, entro le ore 12 di mercoledì 9 marzo, dovranno far pervenire la propria iscrizione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) chiede quindi un chiarimento al correlatore, senatore Cucca, in ordine alla nuova disposizione sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato.

Il presidente [D'ASCOLA](#), dopo aver richiamato l'articolo 70 del codice di procedura penale relativo alla disciplina generale degli accertamenti sulla capacità dell'imputato, avverte che il senatore Caliendo potrà svolgere più approfonditamente il proprio intervento, su questi specifici aspetti della materia in esame, in occasione della discussione generale.

Il correlatore [CUCCA](#) (*PD*) rileva comunque che le tematiche sottese al disposto di cui al nuovo articolo 72-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2067, saranno senz'altro oggetto di un adeguato approfondimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale ([n. 261](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra il provvedimento in titolo. Si tratta di uno schema di decreto legislativo volto a dare attuazione alla Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015).

Lo schema si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 delinea la finalità dello schema di decreto legislativo: l'attuazione nell'ordinamento interno le disposizioni della Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.

L'articolo 2 reca la definizione di condanna, precisando che con essa si intende "ogni Decisione definitiva di condanna adottata dall'autorità giudiziaria penale di un altro Stato membro nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato".

Pertanto la Decisione quadro 2009/315/GAI nel disciplinare la trasmissione delle informazioni estratte dal casellario giudiziario circoscrive l'ambito soggettivo di applicazione di tale meccanismo alle sole persone fisiche, prevedendo peraltro una possibile futura estensione dell'ambito di applicazione di tali meccanismi allo scambio di informazioni relative alle persone giuridiche.

L'articolo 3, comma 1, disciplina la rilevanza delle decisioni di condanna, stabilendo che le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento, per ogni determinazione inerente alla pena, e in particolare per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere.

Tra gli altri effetti penali della condanna, rilevanti ai fini di un nuovo giudizio, il relatore ricorda, a titolo esemplificativo: l'essere condizione ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (articolo 164 c.p.), o comportarne la revoca (articolo 168 c.p.); l'escludere l'estinzione della pena, ai sensi dell'articolo 172 comma 7 c.p.; il comportare la revoca della non menzione (articolo 175 comma 3 c.p.). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 le condanne hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione della pena. Infine il comma 3 precisa che la valutazione delle condanne non comporta in ogni caso la loro revoca o il loro riesame, non ha effetto sulla loro esecutività e non rileva per le determinazioni relative al procedimento di revisione.

L'articolo 4 infine reca la clausola di invarianza finanziaria. All'attuazione del provvedimento e agli adempimenti connessi le amministrazioni dovranno far fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il relatore ricorda poi che il provvedimento in esame è corredato dalla relazione illustrativa, dalla tabella di concordanza, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa, dall'analisi dell'impatto della regolamentazione. Infine fa brevi cenni del quadro normativo nazionale vigente e *de jure*

condendo.

Ricorda infatti che la normativa italiana vigente prevede che ogni sentenza penale straniera debba essere riconosciuta attraverso la procedura di riconoscimento (articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale) perché la stessa sia suscettibile di produrre gli effetti previsti dall'articolo 12 del codice penale ovvero quelli previsti dagli accordi internazionali o della pertinente normativa dell'Unione europea. Più nel dettaglio il riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti di cui all'articolo 12 del codice penale consente che la sentenza di condanna o di proscioglimento - pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato o nei confronti di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato italiano - produca effetti giuridici nell'ordinamento italiano, per stabilire la recidiva o altro effetto penale della condanna, per dichiarare l'abitudine, la professionalità o la tendenza a delinquere, per applicare una pena accessoria o una misura di sicurezza, per gli effetti civili. A legislazione vigente quindi prima del riconoscimento la sentenza straniera non ha valore. Con lo schema di decreto in esame, invece, si dà rilievo, in occasione di un nuovo procedimento penale, a precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri dell'Unione europea anche in assenza di tale riconoscimento, limitatamente agli effetti sopra indicati. Infine il relatore ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è strettamente connesso agli schemi di decreto legislativo di attuazione, rispettivamente, della decisione quadro 2009/315/GAI, sullo scambio tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (Atto del Governo n. 262) e della decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) (Atto del Governo n. 263), che saranno esaminati dalla Commissione a partire dalla prossima settimana.

Il senatore [FALANGA](#) (AL-A) ritiene che sarebbe opportuno procedere ad un raffronto fra i presupposti per il riconoscimento delle sentenze di condanna nell'ordinamento italiano previsti dallo schema in esame e quelli previsti - in materia di diritto internazionale privato - per il riconoscimento delle sentenze straniere dell'articolo 64 della legge n. 218 del 1995 (che, tra l'altro, prevede il limite dell'ordine pubblico).

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1932\)](#) Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore [CUCCA](#) (PD), illustra il provvedimento in titolo. Egli preliminarmente avverte che il disegno di legge in esame trae origine dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, la quale, costituita all'inizio di questa legislatura, ha concluso la propria attività il 26 febbraio 2015.

Il disegno di legge in titolo recepisce, per l'appunto, gli esiti dell'inchiesta prospettando alcune modifiche normative in materia penale. Tali interventi correttivi, in linea con gli esiti dell'inchiesta, sono stati modulati a seconda della tipologia di intimidazione.

Con riguardo agli atti diretti ad ottenere un provvedimento a sé favorevole o ad ostacolare l'emissione di un provvedimento a sé sfavorevole, nonché a quelli finalizzati a provocare le dimissioni di uno o più amministratori locali, in ragione della evidente portata plurioffensiva di tali condotte (oltre alla lesione della integrità individuale dell'amministratore locale, anche quella al buon andamento della pubblica amministrazione e alla personalità interna dello Stato) con l'articolo 1 del disegno di legge si propone una modifica del reato di violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, di cui all'articolo 338 del codice penale, volta ad adattare tale fattispecie alle esigenze di tutela provenienti dagli amministratori locali.

Nel merito, oltre alla introduzione nella rubrica e al primo comma dell'articolo codicistico di un riferimento ai «singoli componenti» (del corpo politico, amministrativo o giudiziario), è stata evidenziata l'esigenza di inserire nella disposizione un nuovo comma dal seguente tenore: «alla stessa pena soggiace chi commette il fatto di cui al primo comma per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso». Intervenendo su tale articolo, si rendono peraltro applicabili ai fatti in esame le circostanze aggravanti previste dal successivo articolo 339 del codice penale il quale prevede un aumento di pena qualora il fatto sia commesso con l'utilizzo di armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Tutto ciò consentirebbe di utilizzare per gran parte degli atti intimidatori, ed in particolare per quelli che costituiscono il nucleo centrale del fenomeno, una fattispecie penale procedibile d'ufficio, con una pena edittale (la reclusione da uno a sette anni) che consentirebbe il ricorso alle misure cautelari, oltre che alle intercettazioni e a ogni altro mezzo di prova.

Si suggerisce poi, all'articolo 2 del disegno di legge, una modifica dell'articolo 380 del codice di procedura penale finalizzata a prevedere l'inserimento dell'articolo 338 del codice penale - come modificato - tra le fattispecie per le quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

In relazione agli atti intimidatori ritorsivi, ovvero quelli commessi in seguito all'adozione di un provvedimento da parte di un amministratore locale, nel presupposto dell'inadeguatezza dell'aggravante generica di cui all'articolo 61, n. 10, del codice penale, l'articolo 3 del testo in esame prevede una nuova circostanza ad effetto speciale che preveda un aumento di pena qualora un certo tipo di reati sia commesso contro un amministratore locale a causa dell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio.

Con riguardo infine alle ipotesi di atti intimidatori i cui destinatari non sono amministratori locali, ma aspiranti tali, si è prospettato - con l'articolo 4 del testo in esame - un intervento di modifica dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la competizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), volto ad estendere le sanzioni ivi previste (reclusione da due a cinque anni e multa da 600.000 a 4 milioni di lire) anche a tutti coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali amministrative.

Interviene il senatore [LUMIA](#) (PD) il quale auspica che la Commissione, nel corso del prosieguo dell'esame, possa convenire su una richiesta di riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, al fine di pervenire ad una sua rapida approvazione.

Il presidente [D'ASCOLA](#) concorda con l'auspicio del senatore Lumia.

Avverte che, anche per la discussione generale di questo disegno di legge, i senatori che intendono intervenire dovranno iscriversi a parlare entro le ore 12 di mercoledì 9 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) chiede che sia rimesso alla Commissione plenaria, in sede consultiva al fine di formulare osservazioni alla 6a Commissione permanente, l'Atto del Governo n. 256 concernente lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Tale Atto è stato deferito - come accennato - per l'esame di merito alla 6a Commissione permanente (finanze e Tesoro), che non ne ha ancora concluso l'esame. È opportuno secondo la richiedente che la Commissione giustizia esprima le proprie valutazioni su un atto che è molto rilevante alla luce degli ultimi accadimenti relativi alle crisi delle banche.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) si associa a tale richiesta.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 276 (pom.) dell'08/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 8 MARZO 2016
276ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(2067\)](#) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2032\)](#) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(28\)](#) *ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*

[\(171\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

[\(176\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

[\(208\)](#) *TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di*

riparazione per ingiusta detenzione

[\(209\)](#) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiatione di pena*

[\(286\)](#) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

[\(295\)](#) *BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*

[\(299\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

[\(379\)](#) *BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

[\(381\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

[\(382\)](#) *BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

[\(384\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

[\(385\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

[\(386\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

[\(387\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*

[\(389\)](#) *BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

[\(407\)](#) *STUCCHI. - Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione*

[\(468\)](#) *MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

[\(581\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

[\(597\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

[\(609\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

[\(611\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci*

[\(614\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

- [\(638\)](#) Anna Cinzia BONFRISCO. - *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*
- [\(696\)](#) BARANI. - *Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena*
- [\(697\)](#) BARANI. - *Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo*
- [\(700\)](#) BARANI. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- [\(735\)](#) CASSON ed altri. - *Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale*
- [\(741\)](#) STUCCHI. - *Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età*
- [\(750\)](#) STUCCHI. - *Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici*
- [\(964\)](#) TORRISI ed altri. - *Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame*
- [\(1008\)](#) LO GIUDICE ed altri. - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- [\(1136\)](#) FATTORINI ed altri. - *Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali*
- [\(1177\)](#) BUEMI. - *Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni*
- [\(1352\)](#) Donella MATTESINI ed altri. - *Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età*
- [\(1456\)](#) LUMIA ed altri. - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- [\(1587\)](#) LO GIUDICE ed altri. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(1681\)](#) GIARRUSSO ed altri. - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- [\(1682\)](#) GIARRUSSO ed altri. - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- [\(1683\)](#) GIARRUSSO ed altri. - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- [\(1684\)](#) GIARRUSSO ed altri. - *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- [\(1725\)](#) CAMPANELLA ed altri. - *Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio*
- [\(1784\)](#) Erika STEFANI ed altri. - *Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*
- [\(1785\)](#) Paola TAVERNA ed altri. - *Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo*
- [\(1816\)](#) BUEMI ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio*
- [\(1834\)](#) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - *Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri*

- [\(1905\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- [\(1914\)](#) **MARAN ed altri.** - *Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*
- [\(1921\)](#) **Maria MUSSINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- [\(2108\)](#) **CENTINAIO ed altri.** - *Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima*
- [\(2122\)](#) **PAGLIARI ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori*
- [\(2131\)](#) **Nadia GINETTI ed altri.** - *Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio*
- [\(2146\)](#) **RUTA ed altri.** - *Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare*
- [\(2147\)](#) **Erika STEFANI ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione*
- [\(2153\)](#) **ALBERTINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*
- [\(2155\)](#) **Giovanni MAURO.** - *Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità*
- [\(2168\)](#) **RAZZI ed altri.** - *Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che il correlatore Casson provvederà ad illustrare le parti di propria competenza (Titoli I, IV e V) del disegno di legge n. 2067.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) interviene quindi sull'ordine dei lavori; egli osserva che, comprendendo la necessità da parte della Presidenza di affidare la relazione a due correlatori per una migliore organizzazione dei lavori alla luce dell'ampiezza dei temi oggetto del disegno di legge n. 2067, ritiene che, per la medesima ragione, debba essere concesso ai singoli senatori la facoltà di intervenire in discussione generale per un tempo anche superiore ai venti minuti prescritti dal Regolamento (articolo 89).

Il presidente [D'ASCOLA](#) ricorda che il Presidente ha la facoltà, a seconda delle circostanze, di dilatare il termine suddetto fino a sessanta minuti per un oratore per ciascun Gruppo parlamentare (articolo 89 del Regolamento). Assicura comunque che il tempo per gli interventi in discussione sarà concesso, nel caso di specie, in modo proporzionale alla necessità di adeguato approfondimento degli specifici temi trattati.

Il senatore [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)) ricorda che al disegno di legge n. 2067, approvato dalla Camera dei deputati, è stato congiunto il disegno di legge n. 2153, a sua prima firma e concernente la modifica dell'articolo 530 del codice di procedura penale in ordine al rimborso delle spese di giudizio. Ritiene utile segnalare che il citato disegno di legge è stato sottoscritto da 176 senatori e dunque da un numero superiore alla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea del Senato, una circostanza

questa alla quale auspica sia dato adeguato rilievo nel corso dell'esame.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che la sottoscrizione di un disegno di legge da parte di più senatori non sottende una corsia preferenziale per l'esame del disegno di legge medesimo. Si tratta piuttosto di fare chiarezza sul *modus procedendi* in ordine ai numerosi disegni di legge che sono stati connessi al testo approvato dalla Camera. Egli ritiene che una indicazione utile in tal senso possa essere suggerita dai relatori.

Il senatore [CASSON](#) (PD) passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2067 per le parti di propria competenza. Si sofferma innanzi tutto sul Titolo V (articoli 34 e 35) che dispone in ordine alla invarianza finanziaria e alla entrata in vigore della riforma. Si sofferma poi più ampiamente sui Titoli I e IV del provvedimento che recano rilevanti modifiche sia al codice penale e al codice di procedura penale.

Il relatore passa all'illustrazione degli articoli che compongono il titolo I.

L'articolo 1 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 162-ter, il quale, con riguardo ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione, consente al giudice di dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

L'articolo 2 reca disposizioni transitorie, prevedendo che la disciplina sulla nuova causa di estinzione del reato, di cui all'articolo 1 del disegno di legge, trovi applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L'imputato, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato. Quindi il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito.

I successivi articoli 3, 4, 5 e 6 prevedono un aggravamento di pene per una serie di reati.

In particolare l'articolo 3 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter del codice penale, inasprendone il quadro sanzionatorio. Il reato in questione, che dopo le modifiche apportate dalla legge n. 62 del 2014 prevede la pena della reclusione da quattro a dieci anni, è sanzionato nel disegno di legge n. 2067 con la reclusione da sei a dieci anni.

L'articolo 4 interviene sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall'attuale anno a tre anni) e la pena pecuniaria (nel minimo dagli attuali 309 euro a 927 euro e nel massimo dagli attuali 1032 a 1500 euro). La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 624-bis del codice penale. Infine il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 625-bis (collaborazione per l'individuazione dei correi nel furto o degli eventuali ricettatori), concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti del furto di cui all'articolo 625 (articolo 5 del disegno di legge), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 625 del codice penale. Tale disposizione codicistica reca una elencazione di circostanze aggravanti per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032. Il disegno di legge inasprisce il quadro sanzionatorio, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500.

L'articolo 6 interviene sul reato di rapina di cui all'articolo 628 del codice penale, elevando i limiti

edittali sia della pena detentiva (dagli attuali tre a quattro anni nel minimo) sia di quella pecuniaria (dagli attuali 516 euro a 927 euro, nel minimo e dagli attuali euro 2065 a 2500 euro, nel massimo). La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 628 del codice penale. Infine il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale, se concorrono due o più delle circostanze aggravate, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 (aggravanti generiche), la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.

L'articolo 7, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare il codice penale. Tra i principi e i criteri direttivi vi sono quelli di modificare il regime di procedibilità di alcuni reati, prevedendo in particolare la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona ed ai reati contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto. La procedibilità d'ufficio dovrà essere mantenuta quando la persona offesa da tali condotte sia incapace per età o per infermità; riformare la disciplina delle misure di sicurezza, in particolare rivedendo il regime del cosiddetto doppio binario, che prevede l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, fatte salve le necessità in casi particolari della migliore tutela della collettività; intervenendo sul rigido modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza; ai disturbi della personalità; prevedendo, nei casi di non imputabilità, misure di cura e/o di controllo, determinate nel massimo e da applicarsi tenendo conto della necessità della cura; prevedendo, in caso di capacità ridotta, un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi, l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;

I commi 2 e 3 dell'articolo 7 delineano il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti. Si tratta di un procedimento rinforzato, che prevede un significativo coinvolgimento dell'attore parlamentare, infatti, nel caso di mancata conformazione dell'Esecutivo ai pareri parlamentari, i testi adottandi devono essere trasmessi di nuovo alle Camere. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. In ogni caso decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Il comma 4, lettera a) dell'articolo 7 reca infine, ulteriori modifiche al codice penale. In particolare, intervenendo sull'articolo 610 (violenza privata) il disegno di legge prevede che il reato sia perseguibile a querela della persona offesa, limitando le ipotesi di perseguibilità d'ufficio alle fattispecie aggravate. Il reato è perseguibile d'ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica. La lettera b) del comma interviene sul reato di minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale, allargando le ipotesi di procedibilità d'ufficio ai casi in cui il fatto è commesso in danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica o se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale.

L'articolo 8, delega il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, prevedendo che la revisione di tale disciplina debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi. Il comma 2 dell'articolo 8 delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, prevedendo il parere parlamentare.

Infine, l'articolo 9 conferisce delega al Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 7, recanti le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessarie in seguito alle modifiche apportate alla legislazione vigente dai provvedimenti previsti dagli articoli 7 e 8 del disegno di legge. A tal proposito il relatore avverte che la delega è alquanto generica e questa specifica disposizione merita un adeguato approfondimento in sede di discussione generale.

Per quanto riguarda il Titolo IV, l'articolo 29 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, sulla base di principi e criteri direttivi dettati dagli articoli seguenti, individuando il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi.

Il successivo articolo 30 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione. In particolare si prevedono disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale. Si prevede altresì una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) volta a punire coloro che diffondano il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la finalità di recare danno alla reputazione, escludendo la punibilità quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Anche in questo caso il relatore ritiene necessario un adeguato approfondimento del contenuto della norma.

I principi e i criteri direttivi prevedono poi la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Il relatore avverte che in questo caso la delega è alquanto generica.

Per quanto riguarda le impugnazioni si prevede la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace; che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado; la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Il relatore avverte che anche in questo caso dovrebbe essere meglio definito l'ambito di operatività della facoltà di proporre appello del pubblico. Si prevede inoltre la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso"; nonché la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità dellesso.

L'articolo 31 reca quindi una delega volta a modificare l'ordinamento penitenziario. I principi e i criteri direttivi relativi alla delega ivi contenuta sono molto dettagliati.

Il presidente [D'ASCOLA](#) (AP (NCD-UDC)), con riferimento alla possibilità di svolgere audizioni sul provvedimento testè illustrato, auspica che queste si concentrino sull'esigenza di approfondire soprattutto i temi non adeguatamente trattati presso l'altro ramo del Parlamento.

Avverte altresì di aver disposto l'acquisizione della documentazione relativa alle audizioni che hanno avuto luogo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Dopo brevi interventi dei relatori [CASSON](#) (PD) e [CUCCA](#) (PD), il presidente [D'ASCOLA](#) sottolinea che spetta in primo luogo ai relatori indicare un *modus procedendi*, fra i diversi ipotizzabili, affinché la Commissione possa pronunciarsi in via definitiva sulle modalità di organizzazione dell'esame dei disegni di legge in titolo, fermo restando ovviamente il rispetto della cornice regolamentare.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che ciascun disegno di legge connesso deve essere illustrato singolarmente al fine di poter poi giungere alla definizione di un testo base ovvero di un testo unificato.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*), riproponendo la questione del disegno di legge n. 2153 a sua prima firma e sottoscritto da numerosi senatori, si associa alla richiesta del senatore Palma.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) ritiene che la congiunzione degli altri disegni di legge in titolo con il testo del disegno di legge n. 2067 abbia senso solo se consente un esame effettivo e non formale dei primi.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), paventando il rischio di ostruzionismo, rileva che la Commissione deve proseguire in modo celere il lavoro già svolto dalla Camera dei deputati nel rispetto del Regolamento.

Il presidente [D'ASCOLA](#) fa presente che l'articolo 43 del Regolamento prevede che l'esposizione preliminare prima della discussione generale sia solo eventuale.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) invece osserva che nei lavori della Commissione in questa legislatura sono sempre state svolte le relazioni illustrative su tutti i disegni di legge connessi.

Il presidente [D'ASCOLA](#) ribadisce che l'esposizione preliminare dei disegni di legge connessi non è necessaria, tanto che ricorda che - quando egli stesso era relatore dei disegni di legge in materia di anticorruzione (n. 19 e connessi) - non aveva illustrato tutti i disegni di legge connessi.

Fa presente che, in ogni caso, gli appare prioritaria - nella prospettiva di una più funzionale organizzazione dell'esame - l'esigenza di un approfondimento sui contenuti dei disegni di legge connessi al disegno di legge n. 2067, approfondimento che spetta ovviamente innanzitutto ai relatori.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) fa presente che, nella seduta del 16 gennaio 2014, il relatore D'Ascola procedette ad illustrare cinque disegni di legge connessi al disegno di legge n. 19.

Il correlatore [CASSON](#) (*PD*) ritiene che possa essere fatta una scrematura dei disegni di legge connessi al disegno di legge n. 2067, in quanto ritiene che alcuni di essi possano più opportunamente essere esaminati in altra sede.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai

contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ([n. 256](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra il provvedimento in titolo che reca le disposizioni di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (*Mortgage Credit Directive* - MCD), adottata il 4 febbraio 2014, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari).

La direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da un'ipoteca, relativi a beni immobili residenziali, al fine di accrescere il livello di protezione del consumatore e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori stessi. Sono quindi definiti standard qualitativi per alcuni servizi, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e l'erogazione di crediti attraverso creditori e intermediari del credito.

Sono inoltre dettate disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali per gli intermediari.

Le disposizioni principali della direttiva riguardano: le informazioni e le pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito, la definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione di credito, l'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, disposizioni in materia di rimborso anticipato, disposizioni in materia di prestiti in valuta estera, la valutazione degli immobili, le morosità e i pignoramenti.

L'articolo 1 dell'atto del Governo in esame novella il testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il comma 1 reca modifiche di coordinamento. Il comma 2 introduce nel Titolo VI, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo I-bis (Credito immobiliare ai consumatori), comprendente gli articoli da 120-*quinquies* a 120-*noviesdecies*.

L'articolo 120-*quinquies* reca le definizioni, mutate dall'articolo 4 della MCD, rilevanti ai fini del nuovo Capo I-bis. In particolare il "consumatore" è il soggetto che agisce per scopi estranei all'attività "imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale" eventualmente svolta dallo stesso soggetto. Per "contratto di credito" si intende il contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, allorché il credito sia garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente ad oggetto beni immobili residenziali ovvero il credito sia finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

Il comma 2 elenca le componenti del costo totale del credito, denominato dalla lettera m) del comma 1 quale "Tasso annuo effettivo globale" o "TAEG".

Il comma 3 demanda alla Banca d'Italia il compito di fissare le modalità di calcolo del TAEG secondo le disposizioni della direttiva in recepimento e del TUB medesimo.

L'articolo 120-*sexies* individua l'ambito di applicazione della disciplina nei contratti relativi a concessione di credito garantito da ipoteca su immobile adibito ad uso residenziale o volto ad acquistare un immobile, escludendo esplicitamente alcune tipologie di contratto.

L'articolo 120-*septies* recepisce l'articolo 7, paragrafo 1 della MCD, richiamando i principi generali di diligenza e trasparenza che dovranno essere rispettati dal finanziatore e dall'intermediario del credito, il comportamento dei quali dovrà tenere conto dei diritti e degli interessi del consumatore. Inoltre i medesimi soggetti sono chiamati a valutare tutte le informazioni riguardanti la situazione del consumatore e le specifiche esigenze da questi comunicate, nonché le ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.

L'articolo 120-*octies* è dedicato alla pubblicità e detta disposizioni relative alle forme e ai contenuti

essenziali, in attuazione di quanto è previsto dagli articoli 10 e 11 della MCD.

L'articolo 120-*novies* è dedicato agli obblighi precontrattuali, con riferimento alle informazioni di carattere generale, alle informazioni personalizzate e ai chiarimenti che devono essere forniti dal finanziatore o dall'intermediario del credito prima della conclusione del contratto di credito.

L'articolo 120-*decies*, comma 1, recepisce l'articolo 15 della MCD e reca disposizioni sugli obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito.

L'articolo 120-*undecies* stabilisce che il finanziatore valuti in maniera approfondita il merito creditizio del consumatore, considerando tutti gli elementi utili a fornire un quadro delle prospettive di adempimento degli obblighi contrattuali da parte del consumatore stesso.

L'articolo 120-*duodecies* stabilisce che la valutazione degli immobili, ai fini della concessione del credito garantito da ipoteca, deve essere eseguita secondo standard affidabili.

L'articolo 120-*terdecies* disciplina i servizi di consulenza. Tali attività sono riservate ai finanziatori e agli intermediari del credito che costituiscono attività separata rispetto alla concessione del credito e all'intermediazione.

L'articolo 120-*quaterdecies* disciplina l'offerta di contratti di credito in valuta estera e prevede che il consumatore abbia in qualsiasi momento il diritto di convertire in euro il prestito denominato in valuta.

L'articolo 120-*quinqüesdecies*, dando attuazione all'articolo 28 della MCD, disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertanto all'avvio di procedure esecutive. Il comma 1 stabilisce che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del TUB), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d'Italia può adottare disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore. Si vieta quindi (comma 2) al finanziatore di imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso. Il comma 3 prevede che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza. Il valore del bene è stimato, con una perizia successivamente all'inadempimento, da parte di un perito scelto dalle parti di comune accordo. La norma sembra essere volta a snellire e abbreviare le procedure nel caso di inadempimento del debitore, senza dover fare necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali, al fine anche di ridurre il rischio e i costi esecutivi gravanti sul finanziatore in caso di inadempimento del debitore. Tale semplificazione, nell'intenzione del legislatore delegato e del legislatore comunitario, dovrebbe contribuire ad ampliare la disponibilità del credito da parte delle banche, migliorando inoltre le condizioni di prestito, a vantaggio dei debitori. La previsione si inserisce peraltro nell'attuale dibattito relativo alla soluzione del problema delle sofferenze bancarie e agli effetti che esso ha sui requisiti patrimoniali delle banche stesse e sulla conseguente capacità di erogare credito. La disposizione in esame - limitatamente all'ipotesi in cui prevede il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale - potrebbe essere inquadrata nella ipotesi del cosiddetto "patto marciano" - che la giurisprudenza ha ritenuto non violare il disposto di cui all'articolo 2744 del codice civile in cui - solo qualora il creditore diventasse proprietario della cosa ricevuta in garanzia, allorché il debitore non adempie, subordinatamente ad un procedimento volto alla valutazione del valore del bene al momento dell'inadempimento che assicuri l'imparzialità della valutazione e fermo restando che il creditore dovrà versare al debitore la differenza tra l'ammontare del credito e l'eventuale accertato maggior valore del bene quale risultante dalla stima (sul punto, ad una prima lettura, potrebbe forse ritenersi utile una più esplicita formulazione del comma 3 in esame). Il relatore avverte che appare difficile comprendere a cosa faccia riferimento il testo parlando di "restituzione", mentre la diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita" potrebbe essere disciplinata separatamente e specificata nelle sue

implicazioni.

Il comma 4 stabilisce che, qualora a seguito di inadempimento e successiva escussione della garanzia residui un debito del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva. Anche in questo caso andrebbe forse chiarito che questa disposizione si applica al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3.

L'articolo 120-*sexiesdecies* attribuisce all'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) istituito presso l'Agenzia delle Entrate il compito di assicurare il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale e di effettuare le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.

L'articolo 120-*septiesdecies* TUB dà attuazione alle disposizioni che disciplinano le remunerazioni pagate dai finanziatori al proprio personale e agli intermediari del credito di cui si avvalgono, e i requisiti di conoscenza e di competenza del personale. Si prevede che la Banca d'Italia detti disposizioni di attuazione, anche individuando le categorie di personale interessate.

L'articolo 120-*octiesdecies* concerne il divieto delle cosiddette pratiche di commercializzazione abbinata, che consistono nell'offerta o commercializzazione di contratti di credito assieme ad altri prodotti o servizi finanziari distinti, se questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.

L'articolo 120-*noviesdecies*, comma 1, individua le disposizioni contenute nel TUB che si applicano ai contratti di credito; si tratta degli articoli 117 (contratti), 118 (modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 119 (comunicazioni periodiche alla clientela), 120, comma 2 (decorrenza delle valute e calcolo degli interessi), 120-*ter* (estinzione anticipata dei mutui immobiliari), 120-*quater* (surrogazione nei contratti di finanziamento, portabilità), 125-*sexies*, comma 1 (rimborso anticipato).

Il comma 2 impone al finanziatore e all'intermediario del credito di fornire gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-*bis*, che consente che siano a carico del cliente le spese relative alle informazioni e comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal titolo VI del TUB, ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto.

Il comma 3 dell'articolo 1 dell'atto del Governo in titolo, modificando l'articolo 122 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esclude dall'ambito di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori tutti i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili, di cui al capo II del Titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Inoltre, in deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 122, che esclude l'applicazione del capo II ai finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro, prevede invece tale applicazione ai crediti non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.

Il comma 4 modifica l'articolo 128-*sexies* del TUB, che definisce il mediatore creditizio come il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il comma 5 prevede che l'iscrizione dei consulenti del credito alla citata sezione speciale di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2-*bis*, è subordinata ai medesimi requisiti previsti per i mediatori creditizi.

Il comma 6 inserisce all'articolo 128-*octies* del TUB il comma 1-*bis*, che conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di consulente del credito di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2-*bis*.

Il comma 7 inserisce all'articolo 128-*duodecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 3-*bis*, che, fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, demanda alla Banca d'Italia il compito di individuare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per

violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore.

Il comma 8 reca disposizioni di mero coordinamento alla normativa per integrare nella stessa le modifiche di cui al precedente comma 7.

Il comma 9, modificando l'articolo 144 del decreto legislativo n. 385 del 1993: estende le sanzioni previste nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, pari a euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato, anche all'inosservanza degli articoli 120-*octies*, 120-*novies*, 120-*undecies*, 120-*duodecies*, 120-*terdecies*, 120-*quaterdecies*, 120-*septiesdecies*, 120-*octiesdecies*, 120-*noviesdecies*; prevede altresì che l'intermediario mandante, qualora rilevasse tali inosservanze nel comportamento dell'agente in attività finanziaria, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all'organismo di cui all'articolo 128-*undecies*, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-*duodecies*; infine condiziona l'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) al fatto che le infrazioni rivestano carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.

Il comma 10 dispone l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 128-*duodecies*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente provvedimento, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

L'articolo 2 del provvedimento in esame al comma 1 integra l'articolo 12 di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, relativamente alle disposizioni ivi previste di attuazione di cui all'articolo 128-*quatersexies* della direttiva 2008/48/CE, inserendo il comma 1-*quater* che demanda ad un apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, l'individuazione delle attività di segnalazione relative ai soli contratti di credito ipotecario disciplinati dalla direttiva che, se prestate a titolo accessorio, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia.

Il comma 2 integra l'articolo 13 del medesimo decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante norme di attuazione dell'articolo 128-*sexies* della citata direttiva, inserendo il comma 1-*bis*, in cui si prevede che, con apposito regolamento, si provvede alla definizione della disciplina di dettaglio.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) osserva che il provvedimento in esame merita un adeguato approfondimento e auspica che il relatore possa predisporre un parere che possa essere valutato e discusso prima del voto finale.

Interviene il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) il quale tiene a precisare, a nome del proprio Gruppo, che l'articolo 120-*quinquiesdecies* prevede la degiurisdizionalizzazione dello spossessamento dei beni immobili a favore dei creditori, una scelta ingiustificabile, del tutto non condivisibile e gravemente lesiva degli interessi dei cittadini italiani. Afferma pertanto che il Movimento 5 Stelle esprimerà una netta contrarietà a tale disposizione

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 277 (pom.) del 09/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016
277ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ([n. 256](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con condizioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che il presidente [D'ASCOLA](#) ha ricordato che la Commissione è stata chiamata a dare le osservazioni sul provvedimento in titolo alla Commissione finanze anche alla luce dell'interesse che lo schema in esame ha suscitato - a fronte dei recenti fatti relativi alla crisi delle banche - avverte che i tempi per l'espressione delle osservazioni sono molto stretti; la Commissione finanze esprimerà il proprio parere nella seduta convocata oggi, a partire dalle ore 15, e pertanto la Commissione giustizia dovrà esprimersi entro tale ora

Il relatore [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra quindi una proposta di osservazioni non ostative con rilievi, pubblicata in allegato.

In particolare rileva che la formulazione della disposizione di cui al nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993, pur aderente alla lettera della direttiva, potrebbe dar luogo ad incertezze applicative in assenza di ulteriori specificazioni (ad esempio in tema di valutazione del bene e di eccedenza) e che appare quindi auspicabile una più chiara e precisa formulazione della stessa. Inoltre suscita perplessità sotto il profilo della tutela del debitore la possibilità che la convenzione di cui al comma 3 del predetto articolo 120-*quinquiesdecies* sia stipulata dopo la conclusione del contratto di credito. Ancora non si comprende a cosa faccia riferimento il testo del citato comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies* parlando di "restituzione", mentre la diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita" andrebbe disciplinata *ad hoc*, almeno per gli aspetti essenziali, lasciandosi altrimenti spazi all'autonomia negoziale eccessivi. Pertanto ritiene che la Commissione di merito possa valutare l'opportunità che il citato articolo 120-*quinquiesdecies* sia riformulato stabilendo, al comma 3, che la convenzione avente ad oggetto il trasferimento del bene immobile oggetto della garanzia reale possa essere stipulata solo al momento della conclusione del contratto di credito e non successivamente e che la stima dell'immobile oggetto della garanzia reale sia affidata ad un consulente tecnico nominato dal giudice con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile; esplicitando, sempre al comma 3 citato, che al debitore deve essere corrisposta la differenza fra il valore stimato del bene immobile oggetto della garanzia reale e l'importo dovuto al debitore ed eliminando il riferimento alla restituzione del bene immobile oggetto della garanzia reale; esplicitando, ancora al comma 3, la disciplina della diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita", e, infine prevedendo che la disposizione di cui al comma 4 si applichi al di fuori dei casi previsti dal comma 3.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur condividendo i rilievi testé illustrati dal relatore, ritiene che il comma 3 del citato articolo 120-*quinquiesdecies* dello schema di decreto legislativo in esame debba prevedere anche una scansione temporale delle fasi procedurali entro le quali deve svolgersi la procedura in questione.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) osserva che l'articolo 28 della direttiva n. 2014/17/UE, oggetto di attuazione, al paragrafo 4 reca una disposizione che non corrisponde alla norma di cui al comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies*. In realtà la direttiva prevede che le parti contraenti di un credito possano convenire che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale sia sufficiente a rimborsare il credito. Il citato comma 3 invece fa riferimento, in caso di inadempimento del consumatore, alla restituzione o al trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale e non già alla sola garanzia reale. Sotto questo profilo, a nome del proprio Gruppo, osserva che lo schema in esame è lesivo dei diritti dei consumatori. Per questo ed altri motivi il Movimento 5 Stelle è nettamente contrario alla formulazione di cui al comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies*.

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) osserva che il problema sollevato dal senatore Buccarella deriva probabilmente da una traduzione poco fedele.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) insiste per una riformulazione aderente alla direttiva.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*), dichiarando la netta contrarietà della Lega Nord al provvedimento in esame, mostra una serie di perplessità sull'attuazione del richiamato articolo 28 della direttiva 2014/17/UE da parte dell'articolo 120-*quinquiesdecies* in ordine all'inadempimento del consumatore. Condivide le osservazioni critiche fatte dal senatore Buccarella sulla formulazione del testo che prevede, nel caso di inadempimento del consumatore, il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale e non già il trasferimento della garanzia reale. Concorda poi sull'opportunità di

specificare sotto il profilo della scansione temporale l'operatività del meccanismo previsto dal comma 3 del nuovo articolo 120-*quinqüesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 1993, come introdotto dallo schema in esame. Rileva altresì che la norma non è affatto chiara sulla definizione dell'oggetto del diritto del consumatore all'eccedenza. In conclusione conviene che il testo in esame sia sproporzionalmente vantaggioso per il creditore rispetto agli oneri del consumatore.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*), ribadendo la netta contrarietà del proprio Gruppo al provvedimento in esame e, in particolare, all'articolo 120-*quinqüesdecies* citato, rileva anche che emerge una forte incongruenza tra la disposizione di cui al comma 3 e quella del comma 4 del medesimo articolo. Infatti il comma 3 prevede che il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale in caso di inadempimento comporta l'estinzione del debito, laddove il successivo comma 4 stabilisce che ove, a seguito di un inadempimento ed escussione della garanzia, residui un debito del consumatore il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva. Egli ritiene quindi che lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo rappresenti l'ennesimo atto di una incomprensibile politica di *austerità* laddove sarebbero necessarie soprattutto in questa fase storica, politiche di sostegno e solidarietà a favore dei cittadini in difficoltà. Auspica, a nome del proprio Gruppo, che la disposizione sull'inadempimento del consumatore possa essere del tutto soppressa.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) osserva che l'articolo 28 della direttiva non è stato tradotto affatto fedelmente dall'articolo 120-*quinqüesdecies*; in particolare nell'attuazione della direttiva lo schema di decreto legislativo sembra aver frainteso la *ratio* perseguita dal legislatore comunitario, e cioè consentire che il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della stessa sia sufficiente a rimborsare il credito. Inoltre concorda sulla evidente incongruità tra il comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies* e il successivo comma 4 che, come è già stato osservato, prevede la possibilità che, a seguito dell'escussione della garanzia conseguente all'inadempimento, residui un debito del consumatore. Se così fosse la banca mutante potrebbe ottenere il trasferimento del bene immobile del debitore e, nel contempo, conservare la possibilità di agire esecutivamente sul residuo patrimonio del debitore: l'unico vantaggio per il consumatore sarebbe costituito dalla moratoria di sei mesi tra l'acquisizione dell'immobile da parte della banca e l'inizio di un'ulteriore esecuzione forzata. Una siffatta normativa interna non attribuirebbe dunque al consumatore l'effetto di una esdebitazione totale che, invece, è collegato dal legislatore comunitario al pagamento solutorio eseguito mediante il trasferimento del bene o dei proventi della sua vendita. L'oratrice ritiene dunque che il testo dello schema di decreto non corrisponde né al testo né alle finalità della direttiva, esplicitamente volta a favorire i consumatori e non ad attribuire agli istituti di credito un ulteriore strumento per ottenere il rimborso dei finanziamenti erogati. Poiché l'acquisizione dei proventi della vendita del bene da parte della banca mutuante deve - conformemente alla direttiva - avere effetto estintivo del debito, una esdebitazione parziale può verificarsi soltanto nell'ordinaria vendita giudiziaria disposta in sede di esecuzione forzata. Inoltre lo schema in esame non contempla affatto le procedure o misure intese a consentire di ottenere il miglior prezzo possibile per la vendita del bene immobile in garanzia.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI interviene per precisare che il comma 4 si riferisce ad ipotesi diverse da quelle contemplate dal precedente comma 3, in questo senso appare utile il rilievo contenuto nelle osservazioni del relatore che prevede, tra l'altro, che la disposizione di cui al comma 4 si applichi al di fuori dei casi previsti dal comma 3. Ciò premesso, la moratoria di sei mesi per il pagamento del debito residuo assicura così ovviamente al consumatore una maggiore tutela rispetto alla normativa attualmente vigente.

Dopo che la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) è intervenuta ancora una volta per ribadire che il provvedimento in esame recepisce in modo non corretto la direttiva n. 2014/17/UE sul punto in

questione, prende la parola la senatrice [GINETTI](#) (PD), la quale, condividendo i rilievi fatti dal relatore, osserva che lo schema di decreto, nelle linee generali, garantisce una maggiore tutela del consumatore rispetto alle previsioni della direttiva n. 2014/17/UE che su vari aspetti demanda agli Stati membri la determinazione del grado oggettivo di tutela da assicurare ai consumatori. Dal suo punto di vista, il Governo, sotto vari profili, ha inteso tutelare nel miglior modo possibile la parte debole del contratto di credito. In particolare, conviene con quanto rilevato dalla rappresentante del Governo sul fatto che la previsione di una moratoria di sei mesi per il pagamento del debito residuo in capo al consumatore costituisca una maggiore garanzia. Osserva tuttavia che potrebbe essere senz'altro utile inserire, tra i rilievi del relatore, che la procedura di cui all'articolo 120-*quinqüesdecies* si debba applicare ad ipotesi in cui il ritardo di pagamento avviene per un periodo di tempo superiore a quello già previsto dall'articolo 40, comma 2, del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Il relatore [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)) accoglie ben volentieri questo rilievo.

Dopo che il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) ha ribadito la propria contrarietà al provvedimento, il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) osserva che bisognerebbe tener conto anche della cadenza temporale delle rate, ovvero se esse siano mensili, semestrali o annuali.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) osserva, in via generale, che la norma sull'inadempimento del consumatore è scritta male nel provvedimento in esame.

Anch'egli condivide le perplessità sulla incongruenza tra la disposizione di cui al comma 3 della richiamata disposizione e il successivo comma 4 della medesima. Inoltre egli osserva che appare poco chiara la formulazione relativa alla stima del bene immobile da parte del perito scelto di comune accordo in una fase successiva all'inadempimento.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) propone di sopprimere nel comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies* le parole " del bene immobile oggetto" affinché la restituzione o il trasferimento siano riferiti solo alla garanzia reale o ai proventi della vendita del bene.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (M5S) concorda con questa proposta.

Il SOTTOSEGRETARIO osserva che, laddove la direttiva fa riferimento alla restituzione del bene, potrebbe riferirsi anche ai contratti di *leasing* e non solo ai contratti di credito. Osserva poi che la possibilità di affidare la stima di un bene immobile ad un terzo nominato dal giudice è già prevista dall'articolo 1473 del codice civile.

Il relatore [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)) recepisce il rilievo suggerito dalla senatrice Ginetti, nel senso di proporre che le disposizioni di cui al comma 3 del nuovo articolo 120-*quinqüesdecies* si applichino qualora il ritardato pagamento di cui al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 385 del 1993 si sia verificato almeno 18 volte. Ritiene poi di modificare ulteriormente lo schema di osservazioni da lui illustrato trasformando i rilievi in condizioni. Ritiene invece di non recepire il suggerimento avanzato dal senatore Lumia, rilevando che l'espunzione dal testo del riferimento al bene immobile farebbe cadere l'impianto della norma.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto) chiede che le osservazioni propongano di stabilire in modo esplicito che le norme recate dall'emanando decreto legislativo siano applicabili solo ai contratti sottoscritti dopo la data di entrata in vigore dello stesso; di prevedere che il perito scelto dalle parti per stimare il

valore dell'immobile oggetto della garanzia debba possedere requisiti che ne assicurino l'indipendenza, stabilendo a tale fine che il potere di nomina del perito stesso sia attribuito al Presidente del tribunale territorialmente competente. Inoltre si deve chiarire che l'esecuzione dell'accordo negoziale disciplinato dal comma 3 dell'articolo 120-*quinqüiesdecies* determina comunque l'estinzione del debito stesso, anche nel caso in cui il valore del bene trasferito o l'ammontare dei proventi della vendita sia inferiore all'ammontare del debito e che, conseguentemente, la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 120-*quinqüiesdecies* non è in alcun modo riferibile a tale fattispecie, ma alla diversa ipotesi di ricorso alla procedura esecutiva giudiziale. Suggestisce, altresì, di prevedere che l'esecuzione del negozio solutorio di cui all'articolo 120-*quinqüiesdecies* non costituisca una procedura esecutiva attivabile dal creditore. Ancora occorre specificare che il finanziatore non potrà dover condizionare l'erogazione del mutuo all'inserimento nel contratto di credito della clausola di cui al comma 3 dell'articolo 120-*quinqüiesdecies*. Auspica infine che si preveda che, in caso di stipula della clausola contemplata dal comma 3, il consumatore debba essere assistito da un consulente, al fine di poter valutare la convenienza a stipulare tale clausola.

Il RELATORE, pur apprezzando questi rilievi, ritiene di non poterli includere in quelli già illustrati ed accolti.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, lo schema di osservazioni come modificato, pubblicato in allegato, è posto in votazione ed approvato.

*SULLE MODALITA' DI ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2067 E CONNESSI RECANTI
MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E
ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO*

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) interviene per un richiamo al Regolamento, in ordine alle modalità di svolgimento dell'esame dei disegni di legge n. 2067 e connessi, con specifico riferimento a quanto avvenuto nella seduta di ieri. Al riguardo - dopo aver lamentato l'inesattezza delle modalità di resocontazione dell'ultimo degli interventi del presidente D'Ascola nella predetta seduta, dal momento che le stesse non consentono di comprendere chiaramente la portata del suo successivo intervento di rettifica di quanto dichiarato dal Presidente medesimo - il senatore Palma ritiene necessario innanzitutto rilevare come l'affermazione secondo la quale la relazione in Commissione ha carattere eventuale è contraddetta sia da una lettura sistematica dell'articolo 43 del Regolamento, sia soprattutto dalla prassi costante secondo la quale è stato applicato il disposto regolamentare in questione che, a memoria di tutti i presenti in Commissione, non ha mai visto mancare tale relazione. L'unico caso in cui la relazione può non aver luogo è quello ben diverso - previsto dal combinato disposto dell'articolo 43, comma 4, e dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento - in cui un disegno di legge viene esaminato in Assemblea senza che ne sia stato concluso l'esame in Commissione.

L'assurdità di una posizione diversa da quella da lui prospettata dovrebbe essere ben presente ai componenti di maggioranza della Commissione, se solo gli stessi riflettessero su cosa sarebbe accaduto se, ad esempio, la Presidenza della Commissione giustizia avesse ritenuto non necessario far tenere la relazione sul disegno di legge n. 2081, in tema di unioni civili, nella seduta del 12 ottobre

2015, considerando, appunto, tale adempimento eventuale.

Il senatore Palma sottolinea, altresì, come la necessità di una relazione su tutti i disegni di legge connessi discende logicamente dal fatto che solo in questo modo sarà possibile valutare la eventuale disgiunzione di alcuni di tali disegni di legge, l'opportunità della quale è già stata prospettata nel corso del dibattito fin qui svoltosi e che appare un passaggio preliminare necessario al fine di ridefinire l'ambito in cui dovrà aver luogo la discussione generale.

Da ultimo, il senatore Palma invita la maggioranza e il Governo a riflettere sul fatto che il testo del disegno di legge n. 2067 ha una portata così ampia che immaginare che possa essere licenziato senza un esame adeguato - che certo non può essere contenuto in tempi assurdamente ristretti - costituirebbe una forzatura del tutto ingiustificabile, anche considerando che il suo Gruppo di appartenenza non ha mai fatto ostruzionismo e non intende fare ostruzionismo su questo specifico disegno di legge - sul quale anzi è disposto a fornire un contributo costruttivo - sempreché, ovviamente, lo svolgimento dell'esame nel rispetto della cornice regolamentare renda possibile tutto ciò.

E' in questo quadro che ribadisce la richiesta che si proceda alla relazione illustrativa su tutti i disegni di legge congiunti, preannunciando fin da ora che, qualora ciò non avvenisse, porrebbe il problema direttamente alla Presidenza del Senato chiedendo che dello stesso sia investita la Giunta del Regolamento.

Il presidente [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*), nel ribadire la correttezza della posizione assunta dalla Presidenza circa il carattere eventuale dell'esposizione preliminare in Commissione - come confermato dal comma 1 dell'articolo 43 del Regolamento, ma anche dal comma 2 dell'articolo 41 (a cui il precedente comma 1 dell'articolo 43 fa rinvio) - rileva che la Presidenza ha esclusivamente fornito alcune indicazioni, sottoponendole alla valutazione dei relatori, che ha ritenuto funzionali ad una migliore organizzazione dei lavori. In questo quadro fa presente che, nella seduta di martedì prossimo, i relatori svolgeranno la relazione su tutti i disegni di legge connessi e, in questa occasione, sottoporranno alla Commissione anche le loro valutazioni sull'opportunità di disgiungere alcuni dei disegni di legge posti all'ordine del giorno congiuntamente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento.

La Presidenza ritiene tale soluzione quella preferibile, anche in quanto consente una valutazione in contraddittorio con i componenti della Commissione circa l'opportunità della disgiunzione dei singoli disegni di legge, per i quali i relatori formuleranno una proposta in tal senso.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) ringrazia il presidente D'Ascola circa le precisazioni fornite, pur sottolineando che, se ci fosse stata maggiore attenzione da parte della Presidenza nella scelta dei disegni di legge da porre all'ordine del giorno congiuntamente, si sarebbero evitate le difficoltà emerse nel dibattito odierno e nella seduta di ieri.

Il presidente [D'ASCOLA](#) invita il senatore Palma ad evitare interventi polemici di carattere personalistico, in quanto certamente il tempo dei lavori della Commissione non può essere impegnato in questo modo.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) giudica inaccettabile il richiamo alle polemiche di carattere personalistico del presidente D'Ascola, evidentemente volto solo a nascondere gli errori commessi dalla Presidenza.

Il presidente D'ASCOLA - dopo aver rilevato che, qualora errori fossero stati commessi, la Presidenza non avrebbe difficoltà ad ammetterli - fa presente al senatore Palma che il dibattito sulla questione da lui sollevata deve ritenersi chiuso.

Interviene il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*), il quale ritiene opportuno cogliere l'occasione per rivolgere un invito affinché tutti contribuiscano ad una più efficiente organizzazione dei lavori della Commissione. In particolare, il senatore Caliendo giudica del tutto incomprensibile, e inappropriato, il riferimento ad un possibile ostruzionismo, paventato dal senatore Lumia nella seduta di ieri, osservando che certo non contribuisce in alcun modo alla costruzione di un clima sereno in Commissione formulare un'accusa simile nei confronti di chi chiede, semplicemente, un approfondimento adeguato di proposte di intervento legislativo, che abbracciano una varietà di temi di impressionante ampiezza.

Il senatore **ALBERTINI** (*AP (NCD-UDC)*) ritiene condivisibile l'impostazione generale dei lavori seguita dal presidente D'Ascola. La Presidenza, anche al fine di evitare ingiustificate esclusioni, non poteva che porre congiuntamente all'ordine del giorno tutti i disegni che, secondo un criterio formale e di portata generale, potevano considerarsi avere oggetto identico o strettamente connesso con quello del disegno di legge n. 2067, già approvato dalla Camera dei deputati. A tale valutazione preliminare effettuata dalla Presidenza si aggiungerà nel corso dell'esame, in esito alle relazioni e - come evidenziato dalla Presidenza - di un contraddittorio in Commissione, una valutazione di opportunità della Commissione medesima circa una più funzionale delimitazione dell'oggetto della discussione. Gli sembra che, da tutto ciò, le modalità di esame e la qualità del lavoro in Commissione non potranno che trarre giovamento.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 256

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,
premesse che:

lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (*Mortgage Credit Directive* - MCD), adottata il 4 febbraio 2014, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari);

lo schema di decreto legislativo intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B, punto 13), della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa e che peraltro, con la legge di delegazione europea 2015 (A.C. 3540), all'articolo 12 della medesima sono stati dettati ulteriori principi e criteri specifici per l'esercizio della delega legislativa, già conferita al Governo con la citata legge di delegazione europea 2014;

considerato che

la direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da un'ipoteca, relativi a beni immobili residenziali, al fine di accrescere il livello di protezione del consumatore e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori stessi;

le disposizioni principali della direttiva riguardano: le informazioni e le pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito, la definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione di

credito, l'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, disposizioni in materia di rimborso anticipato, disposizioni in materia di prestiti in valuta estera, la valutazione degli immobili, le morosità e i pignoramenti;

considerato che

l'articolo 1 dell'atto del Governo in esame - nel recepire la citata direttiva - novella il testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e che in particolare il comma 2 dell'articolo 1 introduce nel Titolo VI del predetto decreto legislativo, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo I-bis (Credito immobiliare ai consumatori), comprendente gli articoli da 120-*quinquiesdecies* a 120-*noviesdecies*;

rilevato che

il nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993, dando attuazione all'articolo 28 della MCD, disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertanto all'avvio di procedure esecutive, stabilendo al comma 1 che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del TUB), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti, prevedendo che la Banca d'Italia possa adottare disposizioni di attuazione del predetto comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, vietando quindi (comma 2) al finanziatore di imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso, stabilendo al comma 3 che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza che il valore della garanzia è stimato, con una perizia successivamente all'inadempimento, da parte di un perito scelto dalle parti di comune accordo;

la disposizione di cui al citato articolo 120-*quinquiesdecies* - limitatamente all'ipotesi in cui prevede il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale - potrebbe essere inquadrata nella ipotesi del cosiddetto "patto marciano" qualora possano riscontrarsi talune condizioni. Si ricorda che la giurisprudenza ha ritenuto non costituire un patto commissorio nullo (e che quindi non violi il disposto di cui all'articolo 2744 del codice civile) la convenzione (cosiddetto patto marciano) nella quale si rinvienga:

- 1) la previsione dell'acquisto della proprietà del bene oggetto della garanzia in favore del creditore garantito qualora il debitore non adempia l'obbligazione garantita;
- 2) la previsione di una procedura volta ad assicurare la valutazione del bene oggetto della garanzia all'epoca dell'inadempimento con modalità tali da assicurare l'imparzialità della stima peritale;
- 3) la previsione dell'obbligo del creditore di versare al debitore la differenza tra l'ammontare del credito e l'eventuale accertato maggior valore del bene quale risultante dalla stima. La *ratio* del divieto è stato variamente ricondotto alla tutela della *par conditio creditorum*, in quella del debitore ovvero ad una esigenza di tutela dell'ordine pubblico economico;

tenuto conto, in relazione a quanto sopra rappresentato, che

la formulazione della disposizione di cui al citato articolo 120-*quinquiesdecies*, pur aderente alla lettera della direttiva, potrebbe dar luogo ad incertezze applicative in assenza di ulteriori specificazioni (ad esempio in tema di valutazione del bene e di eccedenza) e che appare quindi auspicabile una più chiara e precisa formulazione;

suscita perplessità sotto il profilo della tutela del debitore la possibilità che la convenzione di cui al comma 3 del predetto articolo 120-*quinquiesdecies* sia stipulata dopo la conclusione del contratto di

credito;

non si comprende a cosa faccia riferimento il testo del citato comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies* parlando di "restituzione", mentre la diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita" andrebbe disciplinata *ad hoc*, almeno per gli aspetti essenziali, lasciandosi altrimenti spazi all'autonomia negoziale eccessivi in materia avuto riguardo all'esigenza di assicurare imparzialità, rispetto della *par conditio creditorum* etc. (andrebbe chiarito, ad esempio, a chi è affidata la vendita, le sue modalità etc.);

per quanto di competenza, formula osservazioni non ostanti con i seguenti rilievi:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità che il citato articolo 120-*quinqüesdecies* sia riformulato:

- a) stabilendo, al comma 3, che la convenzione avente ad oggetto il trasferimento del bene immobile oggetto della garanzia reale possa essere stipulata solo al momento della conclusione del contratto di credito e non successivamente;
- b) prevedendo, al comma 3, che la stima dell'immobile oggetto della garanzia reale sia affidata ad un consulente tecnico nominato dal giudice con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile e esplicitando che al debitore deve essere corrisposta la differenza fra il valore stimato del bene immobile oggetto della garanzia reale e l'importo dovuto al creditore;
- c) eliminando, al comma 3, il riferimento alla restituzione del bene immobile oggetto della garanzia reale;
- d) esplicitando, al comma 3, la disciplina della diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita", nei termini indicati in premessa;
- e) prevedendo che la disposizione di cui al comma 4 si applichi al di fuori dei casi previsti dal comma 3.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 256

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,
premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (*Mortgage Credit Directive* - MCD), adottata il 4 febbraio 2014, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari);

lo schema di decreto legislativo intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B, punto 13), della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa e che peraltro, con la legge di delegazione europea 2015 (A.C. 3540), all'articolo 12 della medesima sono stati dettati ulteriori principi e criteri specifici per l'esercizio della delega legislativa, già conferita al Governo con la citata legge di delegazione europea 2014;

considerato che

la direttiva definisce un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da

un'ipoteca, relativi a beni immobili residenziali, al fine di accrescere il livello di protezione del consumatore e di potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori stessi;

le disposizioni principali della direttiva riguardano: le informazioni e le pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito, la definizione di standard qualitativi per i servizi di erogazione di credito, l'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, disposizioni in materia di rimborso anticipato, disposizioni in materia di prestiti in valuta estera, la valutazione degli immobili, le morosità e i pignoramenti;

considerato che

l'articolo 1 dell'atto del Governo in esame - nel recepire la citata direttiva - novella il testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e che in particolare il comma 2 dell'articolo 1 introduce nel Titolo VI del predetto decreto legislativo, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo I-bis (Credito immobiliare ai consumatori), comprendente gli articoli da 120-*quinquiesdecies* a 120-*noviesdecies*;

rilevato che

il nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993, dando attuazione all'articolo 28 della MCD, disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertanto all'avvio di procedure esecutive, stabilendo al comma 1 che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del TUB), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti, prevedendo che la Banca d'Italia possa adottare disposizioni di attuazione del predetto comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, vietando quindi (comma 2) al finanziatore di imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso, stabilendo al comma 3 che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza che il valore della garanzia è stimato, con una perizia successivamente all'inadempimento, da parte di un perito scelto dalle parti di comune accordo;

la disposizione di cui al citato articolo 120-*quinquiesdecies* - limitatamente all'ipotesi in cui prevede il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale - potrebbe essere inquadrata nella ipotesi del cosiddetto "patto marciano" qualora possano riscontrarsi talune condizioni. Si ricorda che la giurisprudenza ha ritenuto non costituire un patto commissorio nullo (e che quindi non violi il disposto di cui all'articolo 2744 del codice civile) la convenzione (cosiddetto patto marciano) nella quale si rinvienga:

- 4) la previsione dell'acquisto della proprietà del bene oggetto della garanzia in favore del creditore garantito qualora il debitore non adempia l'obbligazione garantita;
- 5) la previsione di una procedura volta ad assicurare la valutazione del bene oggetto della garanzia all'epoca dell'inadempimento con modalità tali da assicurare l'imparzialità della stima peritale;
- 6) la previsione dell'obbligo del creditore di versare al debitore la differenza tra l'ammontare del credito e l'eventuale accertato maggior valore del bene quale risultante dalla stima. La *ratio* del divieto è stato variamente ricondotto alla tutela della *par conditio creditorum*, in quella del debitore ovvero ad una esigenza di tutela dell'ordine pubblico economico;

tenuto conto, in relazione a quanto sopra rappresentato, che

la formulazione della disposizione di cui al citato articolo 120-*quinquiesdecies*, pur aderente alla

lettera della direttiva, potrebbe dar luogo ad incertezze applicative in assenza di ulteriori specificazioni (ad esempio in tema di valutazione del bene e di eccedenza) e che appare quindi auspicabile una più chiara e precisa formulazione;
suscita perplessità sotto il profilo della tutela del debitore la possibilità che la convenzione di cui al comma 3 del predetto articolo 120-*quinqüesdecies* sia stipulata dopo la conclusione del contratto di credito;
non si comprende a cosa faccia riferimento il testo del citato comma 3 dell'articolo 120-*quinqüesdecies* parlando di "restituzione", mentre la diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita" andrebbe disciplinata *ad hoc*, almeno per gli aspetti essenziali, lasciandosi altrimenti spazi all'autonomia negoziale eccessivi in materia avuto riguardo all'esigenza di assicurare imparzialità, rispetto della *par conditio creditorum* etc. (andrebbe chiarito, ad esempio, a chi è affidata la vendita, le sue modalità etc.);

per quanto di competenza, formula osservazioni non ostative con le seguenti condizioni:
si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità che il citato articolo 120-*quinqüesdecies* sia riformulato:

- a) stabilendo, al comma 3, che la convenzione avente ad oggetto il trasferimento del bene immobile oggetto della garanzia reale possa essere stipulata solo al momento della conclusione del contratto di credito e non successivamente;
- b) prevedendo, al comma 3, che la stima dell'immobile oggetto della garanzia reale sia affidata ad un consulente tecnico nominato dal giudice con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile e esplicitando che al debitore deve essere corrisposta la differenza fra il valore stimato del bene immobile oggetto della garanzia reale e l'importo dovuto al creditore;
- c) eliminando, al comma 3, il riferimento alla restituzione del bene immobile oggetto della garanzia reale;
- d) esplicitando, al comma 3, la disciplina della diversa ipotesi contraddistinta dal riferimento ai "proventi della vendita", nei termini indicati in premessa;
- e) prevedendo, al comma 3, che le disposizioni del medesimo comma 3 si applichino qualora il ritardato pagamento di cui al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 385 del 1993 si sia verificato per almeno diciotto volte;
- f) prevedendo che la disposizione di cui al comma 4 si applichi al di fuori dei casi previsti dal comma 3.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 278 (pom.) del 15/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2016
278ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

**SUL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.
1949 ASSEGNATO ALLE COMMISSIONI 2ª E 3ª RIUNITE**

Il senatore **[CALIENDO](#)** (FI-PdL XVII) chiede al presidente D'Ascola che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1949, recantera ratifica della Convenzione fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 e delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale, esaminato congiuntamente con la 3ª Commissione, possa essere differito da domani alla prossima settimana; ritiene infatti opportuno lasciare uno spazio di tempo adeguato per poter valutare, anche ai fini della predisposizione degli emendamenti, le indicazioni che potranno emergere dal convegno che si terrà in Senato, venerdì 18 marzo, in materia di cooperazione giudiziaria nell'era delle minacce globali, nonché sulla riforma del Libro XI del codice di procedura penale, convegno al quale parteciperà anche il Ministro della giustizia.

Il senatore **[CASSON](#)** (PD), in qualità di relatore per la Commissione giustizia sul disegno di legge n. 1949, fa presente di non essere contrario alla posticipazione del termine per la presentazione degli emendamenti richiesta dal senatore Caliendo.

Nello stesso senso si esprime il rappresentante del Governo, sottosegretario Federica CHIAVAROLI, nel presupposto che tale posticipazione sia funzionale all'individuazione di soluzioni più condivise e, quindi, ad un più celere *iter* del citato disegno di legge.

Il presidente **[D'ASCOLA](#)** ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al

disegno di legge testé richiamato è stato già differito una volta. Si riserva comunque di valutare la richiesta avanzata dal senatore Caliendo, dopo aver acquisito in merito alla stessa l'avviso del Presidente della Commissione affari esteri.

IN SEDE REFERENTE

(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e sospensione)

La relatrice **CAPACCHIONE** (PD) si sofferma sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato.

In particolare, riferisce sulla soppressione delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo unico e sulla soppressione del comma 2, nonché sulla soppressione del riferimento all'articolo 414 del codice penale nel titolo del disegno di legge; tali modifiche costituiscono l'esito dell'approvazione di un emendamento presentato in Assemblea, al fine, tra l'altro, di coordinare la normativa in questione con quella recentemente varata in materia di terrorismo. In particolare, la modifica *de qua* è stata approvata a seguito del parere della Commissione affari costituzionali della Camera, che aveva posto l'accento sulla necessità di verificare l'incidenza della riduzione a tre anni della pena edittale massima per il reato di istigazione a commettere un delitto sull'entità della pena per l'istigazione o l'apologia concernente delitti di terrorismo, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 414 del codice penale, che è stato di recente modificato dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in direzione di un incremento delle pene per gli atti di terrorismo.

Illustra poi la specificazione aggiunta alla fine del capoverso 3-*bis*, a seguito dell'approvazione di un emendamento proposto dalla Commissione; con tale modifica si precisa che, per la definizione dell'aggravante della pena per i fatti di negazionismo relativi ai crimini di genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra, si deve tener conto "dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata da un organo di giustizia internazionale ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro". Dai lavori della Camera si evince che, con tale emendamento, si è inteso sottrarre, qualsiasi margine di apprezzamento discrezionale al giudice nazionale circoscrivendo anche il campo dei fatti che possono essere oggetto di negazione rilevante. Tuttavia, a parere della relatrice, non si precisa adeguatamente la tipologia di atti, pronunciati da organismi nazionali e sovranazionali di cui l'Italia è membro, ai quali ci si riferisce. A tale riguardo la relatrice chiede al Governo un orientamento definitivo sul punto in questione.

Il seguito dell'esame è, quindi, sospeso.

- [\(2067\)](#) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati
- [\(2032\)](#) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati
- [\(28\)](#) *ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*
- [\(171\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni*
- [\(176\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*
- [\(208\)](#) *TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione*
- [\(209\)](#) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*
- [\(286\)](#) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*
- [\(295\)](#) *BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*
- [\(299\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*
- [\(379\)](#) *BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- [\(381\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(382\)](#) *BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- [\(384\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- [\(385\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- [\(386\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- [\(387\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*
- [\(389\)](#) *BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

- [\(407\)](#) **STUCCHI.** - *Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione*
- [\(468\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- [\(581\)](#) **COMPAGNA.** - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- [\(597\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- [\(609\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- [\(611\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci*
- [\(614\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- [\(638\)](#) **Anna Cinzia BONFRISCO.** - *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*
- [\(696\)](#) **BARANI.** - *Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena*
- [\(697\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo*
- [\(700\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- [\(735\)](#) **CASSON ed altri.** - *Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale*
- [\(741\)](#) **STUCCHI.** - *Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età*
- [\(750\)](#) **STUCCHI.** - *Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici*
- [\(964\)](#) **TORRISI ed altri.** - *Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame*
- [\(1008\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- [\(1136\)](#) **FATTORINI ed altri.** - *Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali*
- [\(1177\)](#) **BUEMI.** - *Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni*
- [\(1352\)](#) **Donella MATTESINI ed altri.** - *Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età*
- [\(1456\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- [\(1587\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(1681\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

- [\(1682\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- [\(1683\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- [\(1684\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- [\(1725\)](#) **CAMPANELLA ed altri.** - *Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio*
- [\(1784\)](#) **Erika STEFANI ed altri.** - *Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*
- [\(1785\)](#) **Paola TAVERNA ed altri.** - *Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo*
- [\(1816\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio*
- [\(1834\)](#) **BUEMI e Fausto Guilherme LONGO.** - *Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri*
- [\(1905\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- [\(1914\)](#) **MARAN ed altri.** - *Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*
- [\(1921\)](#) **Maria MUSSINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- [\(2108\)](#) **CENTINAIO ed altri.** - *Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima*
- [\(2122\)](#) **PAGLIARI ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori*
- [\(2131\)](#) **Nadia GINETTI ed altri.** - *Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio*
- [\(2146\)](#) **RUTA ed altri.** - *Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare*
- [\(2147\)](#) **Erika STEFANI ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione*
- [\(2153\)](#) **ALBERTINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*
- [\(2155\)](#) **Giovanni MAURO.** - *Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità*
- [\(2168\)](#) **RAZZI ed altri.** - *Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il correlatore, senatore [CASSON](#) (PD) - avvertendo che il correlatore, senatore Cucca, si soffermerà successivamente sui contenuti del disegno di legge n. 2032 già approvato dalla Camera dei deputati - provvede ad illustrare i restanti disegni di legge di iniziativa parlamentare congiunti all'Atto Senato n. 2067, anch'esso già approvato dalla Camera dei deputati. Avverte che i suddetti disegni di legge

possono essere suddivisi in quattro gruppi recanti, rispettivamente, modifiche della parte generale del codice penale; modifiche alla parte speciale del codice penale; modifiche al codice di procedura penale e, infine, modifiche in materia di diritto penitenziario e misure per contrastare il sovraffollamento carcerario.

Fra i disegni di legge del primo gruppo si sofferma sul disegno di legge n. 735 (Casson e altri), il quale, riprendendo gli esiti dei lavori della Commissione ministeriale presieduta dal professor Pisapia, prevede un'articolata delega al Governo per la revisione del Libro I del codice penale. Il provvedimento si compone di due soli articoli e di un complesso allegato, che reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'adozione del nuovo libro I. Passando al merito ricorda che l'articolo 1 reca delega al Governo, da un lato, ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti il nuovo testo del Libro I del codice penale, nonché eventuali decreti correttivi, e, dall'altro, a procedere anche all'abrogazione esplicita di tutta la normativa incompatibile con le disposizioni introdotte nei decreti legislativi. L'articolo 2, invece, prevede i principi di codificazione, sancendo esplicitamente la centralità del Libro I del codice penale riguardo all'intero ordinamento penale, nel rispetto sia dei principi e dei valori della Costituzione e dell'Unione europea che delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Per quanto concerne gli articoli dell'allegato, il Titolo I (articoli da 1 a 5) individua i principi generali; il Titolo II (articoli da 6 a 11) interviene in materia di efficacia della legge penale; il Titolo III (articoli da 12 a 24) delinea la disciplina del reato in generale, il Titolo IV (articoli da 25 a 37) interviene sulle pene; il Titolo V (articoli da 38 a 54) reca norme in materia di punibilità e di estinzione del reato e della pena ed infine il Titolo VI (articoli da 54 a 56) interviene in tema di sanzioni civili, confisca e responsabilità degli enti.

Poi illustra l'Atto Senato n. 384 (Barani), il quale, oltre a recare misure in materia di diritto penitenziario, prevede anche una delega per la riforma del sistema sanzionatorio. Gli Atti Senato n. 386 e n. 697 (Barani), modificano l'articolo 17 del Codice, prevedendo rispettivamente l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti e l'abolizione della pena dell'ergastolo. Il disegno di legge n. 581 (Compagna), interviene in tema di ergastolo, prevedendo la possibilità per i condannati a tale pena, che abbiano espiato un periodo minimo di ventisei anni di reclusione, tranne quelli sottoposti al cosiddetto ergastolo ostativo, di poter richiedere la conversione della pena perpetua nella pena della reclusione massima di anni trenta. Gli Atti Senato nn. 1784 (Erika Stefani e altri); 1816 (Buemi e altri), 2108 (Centinaio e altri) e 2155 (Giovanni Mauro) recano tutti modifiche alla disciplina della legittima difesa di cui all'articolo 52 al fine di assicurare una più equa protezione al diritto all'autotutela nel proprio domicilio della vittima dell'aggressione. Analoga finalità si propone il disegno di legge n. 2168 (Razzi e altri), il quale introduce nel codice il nuovo articolo 52-bis - concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato - che esclude, nei casi di violazione della proprietà privata o del luogo lavorativo, l'eccesso di legittima difesa ai sensi dell'articolo 55 del codice penale. In proposito rileva come sia in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento il disegno di legge n. 2892, il quale interviene - seppure indirettamente (modificando non già l'articolo 52, ma l'articolo 59 del codice penale sulle circostanze non conosciute o erroneamente supposte) - in materia di legittima difesa. L'Atto Senato n. 741 (Stucchi) interviene sull'articolo 61 del codice penale, introducendo una nuova circostanza aggravante comune consistente "nell'aver commesso il fatto contro una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età".

Il disegno di legge n. 1905 (Barani) modifica l'articolo 178 del codice in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale. Più nel dettaglio, il provvedimento integra la disposizione codicistica escludendo che la pubblica amministrazione possa invocare, quali cause ostative alla partecipazione a pubblici concorsi e per il rilascio di autorizzazioni, le condanne subite dal soggetto per le quali è stata pronunciata sentenza di riabilitazione dal giudice competente. Inoltre il provvedimento consente l'accesso al servizio o la progressione di carriera nelle Forze armate e di polizia ai soggetti condannati a pene non superiori ad anni uno, o non superiori ad anni due in caso di patteggiamento, per i quali è stata pronunciata sentenza di riabilitazione.

Per quanto riguarda i disegni di legge recanti modifiche alla parte speciale del codice penale, il relatore

si sofferma innanzitutto sull'Atto Senato n. 1684 (Giarrusso e altri), che interviene sulla circostanza aggravante della disponibilità di armi nel reato di associazione di tipo mafioso (articolo 416-*bis*, quarto comma, codice penale), prevedendo per coloro che promuovono organizzano o dirigono l'associazione la pena dell'ergastolo in luogo della pena reclusione "da quindici a ventisei anni" attualmente contemplata. Gli Atti Senato nn. 1456 (Lumia e altri), 1681, 1682 e 1683 (Giarrusso e altri), intervengono tutti - analogamente all'articolo 3 del disegno di legge n. 2067 - sulla disciplina del reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-*ter* codice penale. Più nel dettaglio il primo dei quattro provvedimenti modifica la disposizione codicistica inasprendone il quadro sanzionatorio (la pena detentiva attualmente fissata in "da quattro a dieci anni" viene elevata a "da sette a dodici anni") e punendo oltre all'erogazione o alla promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Gli altri tre disegni di legge intervengono sul reato di scambio elettorale politico mafioso, non solo prevedendo un aumento delle pene (identico all'AS 1465), ma anche riscrivendo la fattispecie così da escludere possibili dubbi applicativi derivanti dal riferimento esplicito alle "modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*". L'Atto Senato n. 2146 (Ruta e altri) propone modifiche al codice penale e al codice di procedura penale volte ad assicurare una più completa protezione ai beni tutelati dal delitto di contraffazione di prodotti alimentari con indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale. Fra le modifiche proposte si segnala l'introduzione di pene accessorie per il reato citato e l'inserimento dei reati associativi finalizzati alla commissione delle condotte previste dall'articolo 517-*quater* del codice penale, tra quelli di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia ed antiterrorismo. L'Atto Senato n. 2122 (Pagliari e altri) reca modifiche legislative volte a contrastare le punizioni corporali nei confronti dei minori. Il provvedimento dispone, da un lato, l'abrogazione dell'articolo 571 del codice penale (che attualmente sanziona l'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina) e, dall'altro, interviene sul reato di maltrattamenti di cui all'articolo 572 del codice penale, includendovi anche gli eventi verificatisi negli istituti scolastici, così da superare la vigente differenza tra maltrattamenti derivanti da un'azione "correttiva" e quelli commessi genericamente in ambito familiare. L'Atto Senato n. 611 (Cardiello e altri) interviene sul reato di sottrazione di persone incapaci, modificandone la collocazione codicistica (dall'attuale articolo 574 del quale è disposta l'abrogazione al nuovo articolo 605-*bis*) e apportandovi modifiche sostanziali, quali la previsione della procedibilità d'ufficio e un inasprimento del quadro sanzionatorio. L'Atto Senato n. 468 (Marinello e altri) ridelinea la disciplina legislativa del reato di omicidio volontario, intervenendo sulle circostanze aggravanti e attenuanti e sul loro computo, da un lato, e interdiciendo il ricorso ai riti speciali per tale delitto e escludendo gli omicidi da alcuni benefici penitenziari, dall'altro. L'Atto Senato n. 1725 (Campanella e altri) interviene sul regime di procedibilità del reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* codice penale ampliando l'area della procedibilità d'ufficio così da assicurare una più piena tutela delle vittime. L'Atto Senato n. 638 (Anna Cinzia Bonfrisco e altri), in conformità agli obblighi imposti dalla Convenzione di Istanbul (ratificata con la legge n. 77 del 2013), prevede ulteriori interventi legislativi (rispetto alle misure già previste dal decreto-legge n. 93 del 2013) per il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne. All'uopo il provvedimento, da un lato, reca modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti del reato di omicidio e, dall'altro, introduce il delitto di matrimonio forzato (articolo 612-*ter*). L'Atto Senato n. 1785 (Paola Taverna e altri) il quale introduce nel codice penale il reato di atti vessatori in ambito lavorativo. Il nuovo delitto, punito a querela della persona offesa, sanziona con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, nel luogo o nell'ambito di lavoro, con condotte reiterate, compie atti, omissioni o comportamenti di vessazione o di persecuzione psicologica tali da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore. L'Atto Senato n. 2131 (Nadia Ginetti e altri), oltre ad inasprire significativamente le sanzioni previste per il reato di violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale, interviene sulla condotta aggravata che si verifica allorquando l'autore è armato sopprimendo l'avverbio "palesamente". L'Atto Senato n. 2147 (Erika Stefani e altri) - analogamente all'articolo 4 del disegno di legge n. 2067 - apporta modifiche alla disciplina sostanziale e processuale del reato di furto in abitazione (articolo 624-*bis* del codice penale), prevedendo un

aumento del quadro sanzionatorio, escludendo per le ipotesi previste da tale fattispecie il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti, nonché inserendo il reato suddetto fra quelli per i quali opera una presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere (sulla cui legittimità costituzionale alla luce dei più recenti e reiterati arresti della Consulta - appare opportuna una riflessione) e per i quali è previsto, senza nessuna eccezione, l'arresto obbligatorio in flagranza, ed infine subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento integrale alla parte offesa del risarcimento del danno. L'Atto Senato n. 1834 (Buemi e altri) - analogamente agli articoli 4 e 6 del disegno di legge n. 2067 - interviene sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio, estendendo l'applicabilità delle misure di prevenzione personali e reali ai soggetti indiziati dei delitti di furto in abitazione e furto con strappo (articolo 624-*bis* del codice penale), rapina (628) ed estorsione (629). L'Atto Senato n. 964 (Torrìsi e altri) reca disposizioni volte a contrastare il fenomeno dei furti di rame. Il provvedimento, da un lato, inserisce nel codice penale una nuova specifica fattispecie di reato (articolo 624-*ter*), dall'altro, inasprisce le pene per il reato di ricettazione nel momento in cui è commesso in relazione a beni provenienti dal delitto di cui al nuovo articolo 624-*ter*, prevedendo per ambedue le fattispecie l'obbligo di arresto in flagranza (attraverso una modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale). L'Atto Senato n. 750 (Stucchi) prevede un inasprimento delle sanzioni stabilite per il delitto di invasione di terreni o di edifici di cui all'articolo 633 del codice penale. L'Atto Senato n. 741 (Stucchi) modifica anche la disciplina reato di truffa di cui all'articolo 640 codice penale, prevedendo un aggravamento di penale nel caso in cui il fatto sia stato commesso contro una persona che ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età". L'Atto Senato n. 407 (Stucchi), da un lato, "ricriminalizza" l'abuso della credulità popolare di cui all'articolo 661 del codice penale, e, dall'altro, introduce nel codice l'articolo 421-*bis*, il delitto di abuso della buona fede con intimidazione. In ordine ai disegni di legge recanti modifiche al codice di procedura penale, l'Atto Senato n. 1177 (Buemi) introduce nel codice di procedura penale, al nuovo articolo 11-*ter*, una puntuale disciplina della competenza per i procedimenti in danno del magistrato responsabile di valutazioni cautelari in altro procedimento. I disegni di legge n. 28 (Zeller e altri), n. 176 (Scilipoti Isgrò) e n. 609 (Cardiello e altri) intervengono in materia di mezzi di impugnazione. Più nel dettaglio l'Atto Senato n. 28 introduce nel Libro IX del codice di rito un nuovo Titolo (Titolo IV-*bis*) recante una puntuale disciplina dell'istituto della revisione della sentenza penale, quale straordinario mezzo di impugnazione, da esperire allorché una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo abbia constatato l'iniquità del processo celebrato in Italia, per la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Gli altri due provvedimenti intervengono, invece, similmente all'articolo 11 dell'Atto Senato n. 2067, sul procedimento di archiviazione e sulla disciplina del ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione, modificando il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale, nella parte in cui circoscrive tale ricorribilità ai soli casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5, del codice penale. I disegni di legge n. 171 (Scilipoti Isgrò) e n. 1914 (Maran e altri) intervengono in materia di intercettazioni. Più in particolare l'Atto Senato n. 1914, riprendendo in larga parte il contenuto del disegno di legge governativo, Atto Camera n. 1638 della XV legislatura, reca un'ampia e organica riforma della disciplina codicistica delle intercettazioni, al fine di assicurare un migliore contemperamento fra le necessità investigative, le esigenze di pubblica informazione in occasione di vicende giudiziarie di pubblico interesse e il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento. L'altro provvedimento, invece, interviene solo "indirettamente" in materia di intercettazioni, limitandosi a modificare l'articolo 192 codice di procedura penale sulla valutazione della prova, estendendo la disciplina prevista dal comma 3 (per la quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità) anche alle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Gli Atti Senato n. 208 (Torrìsi) e n. 295 (Barani) recano modifiche al codice di rito in materia di riparazione dell'errore giudiziario e di riparazione per ingiusta detenzione. Ben più ampia appare la portata del secondo disegno di legge, il quale oltre ad intervenire sulla disciplina della

riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, attraverso l'istituzione di una apposita Commissione presso ciascuna corte d'appello, reca modifiche anche alla legge n. 117 del 1988 in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati. Con riguardo a questa parte del provvedimento si deve rilevare come essa non tenga conto delle modifiche apportate alla legge Vassalli dalla legge n. 18 del 2015. L'Atto Senato n. 208, invece, si limita a prevedere la soppressione, attraverso l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale, del limite massimo di indennizzo fissato dal legislatore in euro 516.456,90.

Il disegno di legge n. 614 (Cardiello e altri) reca modifiche agli articoli 392 del codice di procedura penale in tema di incidente probatorio e all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale relativo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari al fine di assicurare una più completa partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo. Il disegno di legge n. 2153 (Albertini) integra, infine, l'articolo 530 del codice di rito, prevedendo che il giudice, nel pronunciare sentenza di assoluzione con formula piena, sia tenuto a condannare lo Stato a rifondere tutte le spese di giudizio sostenute dall'imputato e riconoscendo allo Stato la facoltà di rivalersi nel caso di dolo o di colpa grave sul magistrato requirente.

Infine, il correlatore [CASSON](#) (PD) si sofferma sui disegni di legge recanti modifiche in materia di diritto penitenziario e misure per contrastare il sovraffollamento carcerario

In tale gruppo sono ricompresi i seguenti disegni di legge: gli Atti Senato n. 381 (Barani) e n. 1587 (Lo Giudice e altri), i quali dettano norme in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti. Ambedue i disegni di legge, al fine di rendere "più umano" il periodo di reclusione, favorendo così anche il futuro reinserimento nella famiglia e nella società del detenuto, oltre a prevedere la realizzazione, all'interno degli edifici penitenziari, di locali idonei, o di apposite aree, ove i reclusi possano intrattenere rapporti affettivi con i propri familiari senza controllo visivo, modificano il regime dei permessi, con la possibilità di concedere un permesso di durata fino a quindici giorni per ogni semestre di carcerazione e riconoscono ai detenuti stranieri che non hanno visite da parte dei propri congiunti il diritto di intrattenere colloqui telefonici ogni quindici giorni.

Gli Atti Senato n. 379 (Barani) e n. 1008 (Lo Giudice e altri) modificano, anche se con modalità diverse, la disciplina relativa alla misura premiale della liberazione anticipata di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. Più nel dettaglio tutti e due i provvedimenti intervengono sull'articolo 54 aumentando (rispettivamente a 60 e a 90 giorni) il numero di giorni di detrazione di pena per ogni semestre di pena scontata prevista per il condannato a pena detentiva. Mentre l'Atto Senato n. 379 interviene, poi, anche in materia di custodia cautelare, riducendone i termini di durata massima; il disegno di legge n. 1008 prevede, invece, un'ulteriore modifica alla legge sull'ordinamento penitenziario recante una puntuale disciplina della liberazione anticipata nel corso dell'esecuzione di pena detentiva.

Gli Atti Senato n. 299 (Compagna) e n. 389 (Barani) intervengono sul divieto di concessione dei benefici penitenziari; il primo, sopprimendo del tutto il regime speciale contemplato dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario per i condannati per taluni delitti ritenuti di particolare allarme sociale e il secondo, invece, mantenendo tale disciplina *extra ordinem*, ma circoscrivendone (attraverso una rimodulazione) l'ambito di applicazione.

Gli Atti Senato n. 700 (Barani) e n. 1136 (Fattorini e altri) affrontano la questione delle detenute madri prevedendo l'istituzione di case-famiglia protette (strutture che, già istituite con la legge n. 62 del 2011, per ragioni principalmente di carattere economico-finanziario, stentano a divenire operative). Il solo disegno di legge n. 700 reca, poi, ulteriori modifiche alla legislazione vigente (codice penale, codice di procedura penale e ordinamento penitenziario) in materia di esecuzione della pena al fine di assicurare una più completa tutela della maternità favorendo i rapporti fra madri detenute e figli minori.

Gli Atti Senato n. 209 (Torrìsi) e n. 382 (Barani) intervengono ambedue sulla questione del reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti. Il primo dei due provvedimenti prevede apposite sovvenzioni in favore degli *ex* detenuti che intendono avviare "una libera attività di tipo professionale, culturale o di piccola imprenditoria", consentendo ad essi di conseguire il riconoscimento delle qualifiche professionali che richiedono un ciclo di formazione, anche in assenza di tale completamento, previo svolgimento di appositi esami di idoneità. Il secondo disegno di legge, sempre al fine di favorire il reinserimento sociale dei condannati, interviene sulle pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici; dell'interdizione legale e del divieto di espatrio e ritiro della patente. La natura "incapacitante" (come si afferma testualmente nella relazione di accompagnamento) riduce o limita le possibilità del condannato di accedere a determinate attività o di svolgerle, impedendo così la piena possibilità di un reinserimento nella società.

L'Atto Senato n. 286 (Manconi e altri), per far fronte al problema del sovraffollamento carcerario e all'esigenza di garantire umane condizioni di detenzione, nel rispetto degli *standard* imposti dalla CEDU, prevede che il Ministero della giustizia debba indicare il numero massimo di posti letto per istituto, superato il quale l'ordine di esecuzione della pena si converte in obbligo di permanenza in casa o in altro luogo indicato dalla persona. La lista segue un ordine cronologico e tuttavia, nel caso di reati contro la persona, non verrà rispettato l'ordine cronologico e si potrà procedere direttamente all'esecuzione del provvedimento di condanna. Durante la sospensione del provvedimento di carcerazione, la pena scorre regolarmente come se fosse espiata, mentre il detenuto che non rispetti le prescrizioni relative all'obbligo di domicilio vedrà interrompersi lo scorrimento della pena.

L'Atto Senato n. 384 (Barani), sempre al fine di contrastare sovraffollamento ed elevare gli standard di tutela dei diritti umani nelle carceri, reca una serie di modifiche alla legislazione vigente, prevedendo nel contempo una articolata delega al Governo per far fronte a tale problematica attraverso una organica revisione del sistema sanzionatorio previsto dalla parte generale del codice penale e della disciplina in materia di benefici penitenziari. Nel merito il provvedimento interviene in primo luogo in materia di misure cautelari, rafforzando l'eccezionalità del ricorso alla detenzione intramuraria in favore di altre forme di misure coercitive. In secondo luogo il disegno di legge modifica il testo unico sull'immigrazione in materia di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Ancora il provvedimento reca disposizioni in materia di recidiva, prevedendo la soppressione di tutte le misure che comportano un aggravio di pena o la restrizione delle condizioni per accedere ai benefici; in materia di esecuzione della pena, con misure analoghe a quelle contemplate dal disegno di legge n. 286 (prevedendo cioè che, raggiunto il limite della capienza di un istituto di pena, si proceda all'attivazione di entrate scaglionate in relazione alla capienza per potenziali detenuti eccedenti, con previsione di decorso immediato della pena in detenzione domiciliare); in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova (istituto già introdotto nell'ordinamento dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 67 del 2014) e infine in materia di stupefacenti rivedendo la disciplina penale sullo spaccio e il consumo personale di droghe e prevedendo l'incentivazione di percorsi riabilitativi alternativi al carcere.

L'Atto Senato n. 387 (Barani) introduce nell'ordinamento una nuova misura alternativa alla detenzione, denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale". Tale misura va applicata a chi abbia scontato almeno metà della pena e abbia un residuo di pena non superiore a tre anni, ridotto a due anni nel caso di soggetti ai quali, in fase di giudizio, sia stata applicata la recidiva.

L'Atto Senato n. 696 (Barani), al fine di assicurare un adeguato monitoraggio della situazione carceraria, prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena. Tale sistema è volto a consentire a ciascun cittadino di acquisire, fra gli altri, dati relativi ai bilanci delle amministrazioni penitenziarie; informazioni sulle strutture detentive, sugli interventi di edilizia penitenziaria e sul personale amministrativo e sanitario impiegato nelle carceri, nonché informazioni sull'incidenza di patologie, anche psichiche, e degli atti di autolesionismo.

I disegni di legge n. 597 (Cardiello e altri) e n. 1352 (Donella Mattesini e altri) intervengono in materia di giustizia e diritto penitenziario minorile. Più nel dettaglio il primo provvedimento prevede l'inserimento - delineandone le procedure di immissione - presso i centri di prima accoglienza e le comunità per i minorenni, di assistenti dell'area pedagogica. Ben più complesso è l'intervento apportato in materia di giustizia minorile dal disegno di legge n. 1352. I 51 articoli di cui consta recano un organico intervento sul sistema penitenziario minorile, il quale oltre a disciplinare l'esecuzione dei "provvedimenti limitativi della libertà destinati ai minorenni autori di reato", interviene anche sul versante delle sanzioni implementando le misure a disposizione del giudice minorile orientato verso una sentenza di condanna.

I disegni di legge n. 385 (Barani) e n. 1921 (Maria Mussini e altri) intervengono in materia di misure di sicurezza personali detentive. Il primo provvedimento reca significative modifiche al codice penale e in particolare all'articolo 215, prevedendo l'abolizione di tutte le misure di sicurezza personali detentive. L'altro disegno di legge invece interviene su una specifica misura di sicurezza personale detentiva: il ricovero presso un ospedale psichiatrico giudiziario introducendo un articolato regime di licenze (licenze ordinarie, licenze premio e licenze straordinarie) per gli internati.

Il relatore [CUCCA](#) (PD), condividendo a pieno l'illustrazione testè svolta dal correlatore Casson, dà conto brevemente del disegno di legge n. 2032, recante modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e svolgimento del giudizio abbreviato in ordine ad alcuni reati di particolare gravità, anch'esso approvato dalla Camera.

Il senatore [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)) chiede un chiarimento ai correlatori: egli intende sapere se il criterio che verrà proposto dai relatori per individuare in via definitiva i disegni di legge sui quali procederà l'esame congiunto sia quello di considerare tutti i disegni di legge che, a vario titolo, recano modifiche al codice penale ovvero al codice di procedura penale. A suo avviso, se così è, ritiene che numerosi provvedimenti, non strettamente connessi al disegno di legge n. 2067, perderanno la propria ragion d'essere, una volta assorbiti nel testo approvato dalla Camera.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) ricorda che sono ancora pendenti in Commissione alcuni disegni di legge che riguardano il concorso esterno in associazione mafiosa; di essi finora nulla si è detto in ordine alla possibile connessione con i disegni di legge in titolo, che pure, a suo avviso, dovrebbe aver luogo.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) ricorda che il disegno di legge n. 2259, a sua firma, recante modifiche all'articolo 530 del codice di procedura penale - analogamente al disegno di legge n. 2153, di iniziativa del senatore Albertini - non è stato ancora assegnato alla Commissione. Auspica che, ove assegnato, sia connesso ai disegni di legge in esame.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) richiama l'attenzione sul disegno di legge n. 1867, a sua firma e concernente modifiche del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) sottolinea l'importanza della preventiva scelta dei criteri per l'individuazione in via definitiva dell'oggetto dell'esame congiunto che dovrà aver luogo in Commissione.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che sia auspicabile che il lavoro dei relatori consenta di pervenire all'elaborazione di una proposta che circoscriva l'oggetto dell'esame congiunto, in modo da evitare una

sua eccessiva e disfunzionale dilatazione.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che la Presidenza nel predisporre l'ordine del giorno ha seguito la prassi prevalente delle Commissioni, ovvero, ha proceduto d'ufficio ad iscrivere congiuntamente all'ordine del giorno i disegni di legge che presentino a vario titolo omogeneità di contenuto, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, salva la possibilità della Commissione di deliberare successivamente di disgiungere, per ragioni di opportunità, alcuni disegni di legge ovvero di procedere alla congiunzione di altri.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) evidenzia che - poiché il testo approvato dalla Camera contiene numerose deleghe, alcune delle quali anche di ampia portata - limitare l'ambito delle congiunzioni risulta particolarmente difficile, se non impossibile.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) insiste perché l'oggetto dell'esame congiunto venga circoscritto sulla base di un criterio di sostanziale omogeneità con i contenuti dell'atto Senato n. 2067.

Intervengono poi la senatrice [GINETTI](#) (*PD*) e il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), che condividono la posizione del senatore Albertini.

Il relatore [CASSON](#) (*PD*) e il relatore [CUCCA](#) (*PD*) avvertono quindi che la prossima settimana potranno svolgere un confronto contenutistico dell'atto Senato n. 2067 e degli altri disegni di legge attualmente connessi, al fine di pervenire all'elaborazione di una proposta definitiva circa l'individuazione dell'oggetto dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(54-B) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, d'anzì sospeso.

Il presidente [D'ASCOLA](#) (*AP (NCD-UDC)*) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) - dopo essersi dichiarato allibito per il fatto di trovarsi ancora una volta di fronte ad un testo approvato dal Senato che viene completamente stravolto dalla Camera dei deputati - sottolinea l'incomprensibilità delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al nuovo capoverso 3-bis dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975; la scelta della Camera dei deputati di ancorare la punibilità aggravata dei fatti di negazionismo ai fatti accertati, con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti

di organismi internazionali e sopranazionali dei quali l'Italia è membro, parrebbe volta a restringere l'ambito della punibilità, ma la formulazione utilizzata è così generica da sortire l'effetto opposto. Il riferimento agli organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia fa parte è indistinto, generico, confuso e si presta ad evidenti abusi. Ad esempio, essendo a tutti noto come taluni di questi organismi abbiano manifestato un atteggiamento pregiudizialmente ostile verso lo Stato di Israele - formulando in talune circostanze, magari grazie a maggioranze occasionali, pronunciamenti con cui lo stesso è stato accusato di asseriti crimini contro l'umanità - si rischia di assistere al paradosso che il negazionismo, da strumento che dovrebbe impedire la negazione di un fatto storico di inaudita gravità di cui il popolo ebraico fu vittima, potrebbe finire per essere usato per impedire la contestazione di affermazioni denigratorie, il cui fondamento è del tutto ipotetico, rivolte nei confronti dello Stato di Israele.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) rileva quella che gli appare come un'evidente contraddittorietà nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Se, infatti, il riferimento ai fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, può considerarsi un passo avanti verso una più esatta definizione della fattispecie di cui al nuovo capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, il riferimento invece ai fatti accertati da atti di organismi internazionali e sopranazionali dei quali l'Italia è membro si muove nella direzione opposta, rendendo evanescenti i contorni della nuova previsione normativa. Sul punto in questione il testo in esame è semplicemente incomprensibile, non essendo possibile ricostruire in alcun modo la *ratio* ispiratrice del medesimo.

Anche la senatrice [GINETTI](#) (*PD*) sottolinea l'ambiguità - se non la contraddittorietà - della nuova formulazione proposta dalla Camera per il capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, evidenziando inoltre l'opportunità di un approfondimento anche sulla ulteriore scelta effettuata dall'altro ramo del Parlamento di eliminare l'avverbio "pubblicamente" che il Senato aveva deciso di introdurre nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 citata, al fine di qualificare appunto in tal senso l'istigazione ivi prevista.

Su quest'ultimo punto richiama l'attenzione anche il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*), il quale rileva che la scelta del Senato di qualificare come pubblica l'istigazione, prevista delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge 654 del 1975, rispondeva all'esigenza di limitare l'operatività della fattispecie aggravata di negazionismo alle condotte che implicassero il pericolo concreto di determinare la commissione degli atti di discriminazione, ovvero degli atti attualmente o potenzialmente violenti, di cui alle lettere *a)* e *b)* del predetto comma dell'articolo 3 della legge n. 654, evitando di criminalizzare invece condotte che si risolvessero esclusivamente in una manifestazione del pensiero. Un'ulteriore esigenza di approfondimento si presenta, a suo avviso, anche in ordine alla scelta della Camera dei deputati di sopprimere la modifica che il testo approvato dal Senato apportava all'articolo 414 del codice penale, mentre, per quanto riguarda la nuova formulazione proposta dall'altro ramo del Parlamento per il capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della più volte richiamata della legge n. 654, andrebbe attentamente valutato quanto tale formulazione sia imposta dalla necessità di assicurare il rispetto di obblighi internazionali assunti dall'Italia.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) - dopo aver ricordato che l'esperienza applicativa ha dimostrato l'esigenza di un'attenta calibratura del disposto dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 (come testimonia la surreale vicenda che ha visto recentemente vittime i membri leghisti di una giunta comunale, ai quali sono state assurdamente contestate condotte discriminatorie, solo perché avevano richiesto la cittadinanza come presupposto per l'erogazione di alcuni servizi) - sottolinea come a questa esigenza di attenta definizione dei contorni della previsione citata non corrisponda certamente la modifica apportata dalla Camera al nuovo capoverso 3-*bis* del predetto articolo 3. Al riguardo evidenzia, in particolare, che l'espressione "tenendo conto dei fatti" è sostanzialmente indefinibile nella

sua portata applicativa sul piano penalistico e certamente non corrisponde alle esigenze di tassatività e determinatezza delle previsioni incriminatrici.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) rileva come effettivamente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati pongano quanto meno un problema di approfondimento delle ragioni delle stesse, anche tenendo conto del fatto che, dal dibattito che ha avuto luogo presso l'altro ramo del Parlamento, sembra emergere in qualche modo una contraddittorietà tra l'esplicito apprezzamento per il lavoro fatto dal Senato e il concreto contenuto delle modifiche apportate. L'esame in sede referente costituirà la sede naturale per un'ulteriore riflessione sia sulla soppressione dell'avverbio "pubblicamente" in relazione al disposto del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 citata, sia per un'attenta valutazione dei profili sottesi alla nuova formulazione proposta per il capoverso 3-*bis* che verrebbe introdotto nel medesimo articolo 3, sia per una considerazione delle specifiche ragioni della soppressione dell'intervento proposto dal Senato in relazione all'articolo 414 del codice penale. Il suo auspicio è che, comunque, la valutazione finale della Commissione possa essere una valutazione ampiamente condivisa, così da costituire il presupposto per una rapida conclusione dell'esame del disegno di legge in titolo, anche avvalendosi eventualmente della possibilità di una riassegnazione dello stesso in sede deliberante.

Segue un ulteriore breve intervento del senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) che ritiene indispensabile un attento approfondimento delle implicazioni connesse con la nuova formulazione proposta per il capoverso 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654, sotto lo specifico profilo della configurazione di tale ipotesi come un'ipotesi aggravata rispetto a quelle previste dai commi 1 e 3 dello stesso articolo 3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 281 (pom.) del 22/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 22 MARZO 2016
281ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale ([n. 261](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra una proposta di parere non ostativo con condizione, pubblicata in allegato al resoconto. Osserva che lo schema di decreto legislativo in titolo, volto al recepimento della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla valutazione delle precedenti condanne in altri Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, non può prescindere dal rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Sotto tale profilo richiama la necessità di inserire all'articolo 3, comma 1, dello schema in esame, la previsione che le precedenti condanne, per essere valutate ai fini indicati nel medesimo articolo 3, non possano essere contrastanti con i predetti principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, conformemente alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza costituzionale sulla base delle quali la non contrarietà ai citati principi fondamentali costituisce la condizione minima essenziale per

l'attribuzione di effetti a provvedimenti adottati da autorità giurisdizionali straniere.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che l'articolo 8 del disegno di legge n. 2067, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, già approvato dalla Camera dei deputati e all'esame della Commissione, contiene un'ampia delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale; potrebbe essere utile verificare se le disposizioni dell'atto del Governo in esame non siano in contrasto con la delega citata.

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) replica che la richiamata disposizione del disegno di legge n. 2067 penale non contrasta con il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo che - ricorda - è volto all'attuazione di una decisione quadro dell'Unione europea. Ritene opportuno non fare menzione nel parere della norma di delega che ancora non risulta approvata dal Parlamento, mentre ben potrà tenersi conto delle indicazioni desumibili dal decreto legislativo di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI al momento dell'esame e dell'approvazione del citato articolo 8.

Dopo un breve intervento del senatore [CASSON](#) (*PD*), il sottosegretario MIGLIORE rileva che il richiamato articolo 8 del disegno di legge n. 2067 contiene una delega molto ampia che, in linea generale, non sembra porsi in contrasto con le disposizioni di cui al provvedimento in titolo. Conviene, in ogni caso, sulla opportunità di non citare tale delega nel parere sull'atto del Governo in esame, ritenendo invece più appropriato semmai tenere conto delle indicazioni desumibili dal decreto legislativo di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI nel momento in cui sarà esaminato il citato disegno di legge n. 2067 e, in particolare, l'articolo 8 del medesimo.

Anche il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) concorda con l'orientamento espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo. Ritene infatti non opportuno far riferimento, nel parere che la Commissione sta per esprimere sullo schema di decreto legislativo in esame, ad una norma che non è ancora approvata e che sarà probabilmente oggetto di un ampio dibattito in sede di esame del disegno di legge n. 2067.

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) mantiene quindi la proposta di parere testé illustrata che, previa verifica del prescritto numero legale, viene posta in votazione e approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale ([n. 262](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 luglio, 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*), in ordine allo schema di decreto legislativo in titolo, che recepisce la decisione quadro del Consiglio 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, propone un parere non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [D'ASCOLA](#), previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI ([n. 263](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il relatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto, sullo schema di decreto legislativo in esame volto a recepire la decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazioni sui casellari giudiziali.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere, previa verifica del prescritto numero legale, è posta in votazione e approvata.

SUI PROFILI PROBLEMATICI CONCERNENTI IL RECEPIMENTO DEGLI ATTI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che, in sede di esame degli atti del Governo di recepimento degli atti normativi dell'Unione europea, il Parlamento dovrebbe porre maggiore attenzione ai profili di compatibilità fra l'ordinamento italiano e quello di altri sistemi giuridici europei. Sottolinea al riguardo che, dal punto di vista processuale, in alcuni ordinamenti non sono previste le stesse garanzie che costituiscono, invece, capisaldi costituzionali nell'ordinamento italiano; si pensi, ad esempio, al fatto che in alcuni ordinamenti europei la fase istruttoria è affidata in modo esclusivo alle autorità di polizia. Sotto questo profilo occorre valutare se il recepimento delle norme dell'Unione europea in alcune materie non comporti un depauperamento delle garanzie costituzionali per i cittadini italiani.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*), fermo restando che la cooperazione nel settore penale è fondamentale ai fini del processo di integrazione europea, concorda, in linea di principio, con le considerazioni svolte dal senatore Palma.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) sottolinea che il processo di armonizzazione legislativa, avviato nella

materia penale in ambito europeo, costituisce un passaggio fondamentale verso una sempre maggiore integrazione degli ordinamenti degli Stati dell'Unione.

Il rappresentante del GOVERNO, pur ritenendo meritevoli di attenzione i profili sollevati dal senatore Palma, evidenzia come, per restare ai casi oggi all'esame della Commissione, la condizione posta nel parere reso sull'Atto del Governo n. 261, in ordine all'invalicabilità dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, costituisce una adeguata copertura costituzionale nel recepimento dei provvedimenti normativi dell'Unione europea.

IN SEDE REFERENTE

[\(2067\)](#) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2032\)](#) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(28\)](#) *ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*

[\(171\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

[\(176\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

[\(208\)](#) *TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione*

[\(209\)](#) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiatione di pena*

[\(286\)](#) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

[\(295\)](#) *BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*

[\(299\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

[\(379\)](#) *BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

[\(381\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

- (382) BARANI. - *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- (384) BARANI. - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- (385) BARANI. - *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- (386) BARANI. - *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- (387) BARANI. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*
- (389) BARANI. - *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- (407) STUCCHI. - *Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione*
- (468) MARINELLO ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) COMPAGNA. - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) CARDIELLO ed altri. - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) CARDIELLO ed altri. - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- (611) CARDIELLO ed altri. - *Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci*
- (614) CARDIELLO ed altri. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (638) Anna Cinzia BONFRISCO. - *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*
- (696) BARANI. - *Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena*
- (697) BARANI. - *Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo*
- (700) BARANI. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (735) CASSON ed altri. - *Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale*
- (741) STUCCHI. - *Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età*
- (750) STUCCHI. - *Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici*

- [\(964\)](#) **TORRISI ed altri.** - *Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame*
- [\(1008\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- [\(1136\)](#) **FATTORINI ed altri.** - *Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali*
- [\(1177\)](#) **BUEMI.** - *Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni*
- [\(1352\)](#) **Donella MATTESINI ed altri.** - *Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età*
- [\(1456\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- [\(1587\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(1681\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- [\(1682\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- [\(1683\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- [\(1684\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- [\(1725\)](#) **CAMPANELLA ed altri.** - *Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio*
- [\(1784\)](#) **Erika STEFANI ed altri.** - *Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*
- [\(1785\)](#) **Paola TAVERNA ed altri.** - *Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo*
- [\(1816\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio*
- [\(1834\)](#) **BUEMI e Fausto Guilherme LONGO.** - *Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri*
- [\(1905\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- [\(1914\)](#) **MARAN ed altri.** - *Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*
- [\(1921\)](#) **Maria MUSSINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- [\(2108\)](#) **CENTINAIO ed altri.** - *Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima*
- [\(2122\)](#) **PAGLIARI ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori*
- [\(2131\)](#) **Nadia GINETTI ed altri.** - *Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio*
- [\(2146\)](#) **RUTA ed altri.** - *Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare*

[\(2147\)](#) **Erika STEFANI ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione*

[\(2153\)](#) **ALBERTINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*

[\(2155\)](#) **Giovanni MAURO.** - *Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità*

[\(2168\)](#) **RAZZI ed altri.** - *Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il correlatore [CASSON](#) (PD), previo accordo con il correlatore Cucca, prospetta una possibile ridefinizione dell'oggetto dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo; ipotizza infatti, in primo luogo, la disgiunzione dei disegni di legge che incidono in maniera sistematica ed organica sul codice penale, o sul processo penale, con un'impostazione di fondo incompatibile con quella del disegno di legge n. 2067. Ipotizza poi anche la disgiunzione per i disegni di legge che non riguardano direttamente le materie oggetto del disegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera - ove questo rechi una revisione organica della disciplina delle medesime - mentre, laddove il disegno di legge n. 2067 effettua interventi puntuali, si potrebbero mantenere congiunti solo i disegni di legge che hanno ad oggetto specificamente le disposizioni su cui interviene il citato disegno di legge.

Dopo che il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine a casi specifici, il relatore [CASSON](#) (PD) fa presente che, al di là dei criteri generali, per la disgiunzione di alcuni disegni di legge la Commissione potrà ovviamente fare delle valutazioni specifiche.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) avverte, tuttavia, che non è irrilevante la connessione dei disegni di legge ai fini della presentazione e della successiva ammissibilità di emendamenti; non si possono presentare infatti emendamenti relativi al contenuto di disegni di legge che risulteranno poi disgiunti dal disegno di legge n. 2067.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene invece che - ove dovessero essere disgiunti dei disegni di legge che, almeno in parte, incidono sul contenuto dell'Atto Senato n. 2067, - ben potranno essere ammessi emendamenti dal contenuto analogo a previsioni di tali disegni di legge, laddove le stesse risultino comunque ricomprese fra quelle oggetto del disegno di legge n. 2067.

Il correlatore [CUCCA](#) (PD) prospetta, per altro verso, la possibilità che siano mantenuti all'ordine del giorno tutti i disegni di legge già connessi e che, una volta adottato come testo base il disegno di legge n. 2067, approvato dalla Camera dei Deputati, il contenuto degli altri disegni di legge connessi venga preso in esame, almeno in parte, sotto forma di emendamenti, sulla base dell'iniziativa dei rispettivi presentatori.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL' ATTO DEL GOVERNO N. 261

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell'ordinamento interno la decisione quadro del Consiglio 2008/675/GAI, relativa alla valutazione delle precedenti condanne in altri Stati membri dell'Unione in occasione di un nuovo procedimento penale, in conformità con la delega contenuta negli articoli 1 e 21 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014);

considerato che la citata decisione quadro è volta a garantire che siano prodotti effetti giuridici equivalenti alle decisioni di condanna nazionali e alle decisioni di condanna di altri Stati membri, consentendo perciò che, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro, si prenda in considerazione una condanna precedentemente comminata in uno Stato membro, nella misura in cui, in base al diritto dell'altro Stato membro, siffatte conseguenze vengano attribuite alle precedenti condanne nazionali;

rilevato che la normativa italiana vigente prevede che ogni sentenza penale straniera debba essere riconosciuta attraverso la procedura di riconoscimento di cui agli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, perché la stessa sia suscettibile di produrre gli effetti previsti dall'articolo 12 del codice penale ovvero quelli previsti dagli accordi internazionali o dalla pertinente normativa dell'Unione europea, e che con lo schema di decreto in titolo si dà rilievo, in occasione di un nuovo procedimento penale, a precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri dell'Unione europea, anche in assenza della suddetta procedura di riconoscimento;

considerato, in particolare, l'articolo 3 dello schema in esame che disciplina la rilevanza delle decisioni di condanna, stabilendo che le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito di procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti da casellari giudiziali, sono valutate anche in assenza di riconoscimento, per ogni determinazione relativa alla pena e, in particolare, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità del reato o la tendenza a delinquere;

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è strettamente connesso agli schemi di decreto legislativo di attuazione, rispettivamente, della decisione quadro 2009/315/GAI sullo scambio tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (Atto del Governo n. 262) e della decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) (Atto del Governo n. 263);

valutato che il contenuto del provvedimento in titolo non contrasta con i principi e i criteri direttivi della richiamata legge di delega (legge n. 114 del 2015);

considerate le osservazioni non ostative della Commissione affari costituzionali e viste, altresì, le osservazioni favorevoli della Commissione politiche dell'Unione europea;

ricordato che la copertura derivante dal rientrare un determinato provvedimento legislativo nell'ambito di applicazione dell'articolo 11 della Costituzione, può autorizzare specifiche deroghe a previsioni anche di rango costituzionale, ma in nessun caso può consentire l'adozione di soluzioni incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato, principi (fra i quali rientrano senz'altro le garanzie costituzionali in tema di libertà personale) che costituiscono un limite che non può essere superato non solo dal legislatore ordinario, ma anche quando la legge ordinaria usufruisce di una specifica copertura costituzionale? come la Corte costituzionale ha affermato sia in relazione alle leggi di esecuzione dei trattati istitutivi della Comunità europea, che beneficiano appunto della copertura prevista dall'articolo 11 della Costituzione (si vedano Corte costituzionale n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 232 del 1989 e n. 168 del 1991), sia in riferimento alle leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi che usufruiscono anch'esse di una particolare copertura costituzionale ai sensi

dell'articolo 7 della Costituzione (si vedano Corte costituzionale n. 30 del 1971, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982) - rilevandosi infine come sempre la Corte costituzionale, con le sentenze n. 1146 del 1988 e n. 134 del 2002, abbia ritenuto i predetti principi supremi dell'ordinamento costituzionale inderogabili anche da parte del legislatore costituente;

tenuto conto, in particolare, che la non contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato costituisce, nella specifica materia in esame, la condizione minima essenziale per l'attribuzione di effetti a provvedimenti adottati da autorità giurisdizionali straniere (si vedano in tal senso, a titolo esemplificativo, gli articoli 705, 724, 734 e 737-*bis* del codice di procedura penale, nonché l'articolo 18 della legge n. 69 del 2005, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea) e che la sussistenza di tale requisito risulta, a sua volta, necessaria, al fine di assicurare il rispetto del limite dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale sopra richiamato (si veda in particolare, nella giurisprudenza citata in precedenza, Corte costituzionale n. 18 del 1982);

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione che all'articolo 3 dello schema in esame, al comma 1, dopo le parole "in assenza di riconoscimento" siano inserite le altre "e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 262

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell'ordinamento interno la decisione quadro del Consiglio 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale in conformità con i principi della delega contenuta nell'articolo 19 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014);

considerato che il provvedimento va letto in combinato con altri due schemi di decreto legislativo: l'Atto del Governo n. 263, relativo all'attuazione della Decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) e l'Atto del Governo n. 261, che attua la Decisione quadro 2008/675/GAI, in materia di considerazione delle sentenze penali di condanna in ambito UE in occasione di un nuovo procedimento penale;

considerato che le decisioni quadro citate si basano tutte sull'articolo 22 della Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 1959 (ratificata dall'Italia con la legge n. 215 del 1961);

rilevato che lo scopo della collaborazione è quello di conservare presso il casellario giudiziale di cittadinanza di una persona sia le condanne nazionali sia quelle estere; a tal fine, nel 2012 è stato istituito il sistema ECRIS (*European Criminal Records Information System*), e cioè il sistema informativo del casellario europeo che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne tra gli Stati membri;

considerato che la decisione quadro 2009/315/GAI chiede agli Stati membri di designare un'autorità centrale con il compito di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni sulle condanne;

valutato che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in titolo individua nell'Ufficio centrale del casellario giudiziale, istituito presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, l'Autorità centrale competente che ha l'incarico di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni, conservazione dati e risposta alle richieste di informazioni,

considerato che, con il recepimento, il quadro normativo italiano sarà completato per permettere un più efficace utilizzo del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS);

valutato che il Capo III dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche alla normativa vigente e segnatamente alle norme di attuazione del codice di procedura penale e al testo unico sul casellario giudiziale;
non ravvisandosi motivi di incompatibilità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in titolo con i principi della legge di delega n. 114 del 2015,
considerate le osservazioni non ostative della Commissione affari costituzionali e viste, altresì, le osservazioni favorevoli della Commissione politiche dell'Unione europea
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 263**

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell'ordinamento interno la decisione quadro del Consiglio 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/2015/GAI;
considerata la delega contenuta nell'articolo 20 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014);
rilevato che il provvedimento in titolo istituisce ufficialmente il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari ECRIS, la cui gestione è affidata all'Ufficio centrale per il casellario giudiziale, ovvero al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;
valutato che la trasmissione delle informazioni deve avvenire nel rispetto dei codici forniti dall'Unione europea e riprodotti negli allegati allo schema di decreto legislativo;
non ravvisandosi motivi di incompatibilità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo con i principi della delega sopra richiamata, né in generale con il contesto normativo nazionale di riferimento;
considerate le osservazioni non ostative della Commissione affari costituzionali e viste, altresì, le osservazioni favorevoli della Commissione politiche dell'Unione europea,
esprime parere non ostativo.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 282 (pom.) del 23/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 23 MARZO 2016
282ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(54-B\)](#) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il presidente [D'ASCOLA](#) fa presente che, secondo quanto emerso a seguito di contatti informali, risulterebbe confermato che la ragione dell'intervento della Camera dei deputati, soppressivo del comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge in esame, troverebbe la sua ragione nell'esigenza di evitare che una riduzione da cinque a tre anni del massimo edittale, previsto dal numero 1 del primo comma dell'articolo 414 del codice penale, comporti una riduzione della pena prevista dal quarto comma del medesimo articolo per i fatti di istigazione o apologia riguardanti i delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII), dopo aver manifestato le proprie perplessità sul ricorso allo strumento dei "contatti informali" per ricostruire le ragioni delle decisioni assunte dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea come appaia del tutto irragionevole la scelta di definire la pena base per

un'ipotesi di reato esclusivamente al fine di assicurare una pena adeguata in un'ipotesi aggravata, essendo del tutto evidente che esistono strumenti di tecnica legislativa diversi che potrebbero consentire di assicurare quest'ultimo risultato senza determinare in modo sproporzionato il trattamento sanzionatorio dell'ipotesi base.

Dopo brevi interventi del senatore [LUMIA](#) (PD) e del senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara chiusa la discussione generale e fissa il termine della presentazione degli emendamenti a mercoledì 6 aprile, alle ore 16.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

[\(1932\)](#) Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Dopo che il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ha dichiarato il consenso del proprio Gruppo di appartenenza a un'eventuale riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, nello stesso senso si esprime, in linea di massima, il sottosegretario di Stato Federica CHIAVAROLI, ritenendo che una riassegnazione in sede deliberante sia coerente con l'esigenza di pervenire, quanto prima, all'approvazione di un testo che rappresenta il condiviso punto d'arrivo del lavoro di una Commissione d'inchiesta istituita da questo ramo del Parlamento.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), intervenendo a nome del proprio Gruppo, ritiene invece di non potersi ancora esprimere su un'eventuale riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in esame che, a suo avviso, merita ancora un ulteriore approfondimento, quantomeno in ordine ad alcuni profili.

Così, ad esempio, mentre ritiene condivisibile la formulazione di quello che diventerebbe il nuovo secondo comma dell'articolo 338 del codice penale, ha dubbi sull'effettiva utilità della modifica che verrebbe apportata al primo comma del medesimo articolo, anche alla luce delle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza di legittimità. Ritiene poi non convincente la previsione della nuova ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza introdotta dall'articolo 2 - in quanto la stessa determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi in cui il fatto sia stato commesso direttamente in danno di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, permanendo in quest'ultima ipotesi la possibilità del solo arresto facoltativo in flagranza - mentre giudica, invece, opportuna la previsione della nuova circostanza aggravante introdotta dall'articolo 3 del disegno di legge.

Dopo brevi ulteriori interventi del senatore [LUMIA](#) (PD), del senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) e del relatore [CUCCA](#) (PD), il seguito dell'esame è rinviato.

[\(2067\)](#) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2032\)](#) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(28\)](#) *ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*

[\(171\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

[\(176\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

[\(208\)](#) *TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione*

[\(209\)](#) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiatione di pena*

[\(286\)](#) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

[\(295\)](#) *BARANI. - Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*

[\(299\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

[\(379\)](#) *BARANI. - Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

[\(381\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

[\(382\)](#) *BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

[\(384\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

[\(385\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

[\(386\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

[\(387\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*

- (389) **BARANI.** - *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- (407) **STUCCHI.** - *Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione*
- (468) **MARINELLO ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) **COMPAGNA.** - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) **CARDIELLO ed altri.** - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- (611) **CARDIELLO ed altri.** - *Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci*
- (614) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (638) **Anna Cinzia BONFRISCO.** - *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*
- (696) **BARANI.** - *Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena*
- (697) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo*
- (700) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (735) **CASSON ed altri.** - *Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale*
- (741) **STUCCHI.** - *Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età*
- (750) **STUCCHI.** - *Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici*
- (964) **TORRISI ed altri.** - *Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame*
- (1008) **LO GIUDICE ed altri.** - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1136) **FATTORINI ed altri.** - *Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali*
- (1177) **BUEMI.** - *Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni*
- (1352) **Donella MATTESINI ed altri.** - *Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età*
- (1456) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

- [\(1587\)](#) *LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(1681\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- [\(1682\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- [\(1683\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- [\(1684\)](#) *GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- [\(1725\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio*
- [\(1784\)](#) *Erika STEFANI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*
- [\(1785\)](#) *Paola TAVERNA ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo*
- [\(1816\)](#) *BUEMI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio*
- [\(1834\)](#) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri*
- [\(1905\)](#) *BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- [\(1914\)](#) *MARAN ed altri. - Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*
- [\(1921\)](#) *Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- [\(2108\)](#) *CENTINAIO ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima*
- [\(2122\)](#) *PAGLIARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori*
- [\(2131\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio*
- [\(2146\)](#) *RUTA ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare*
- [\(2147\)](#) *Erika STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione*
- [\(2153\)](#) *ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*
- [\(2155\)](#) *Giovanni MAURO. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità*
- [\(2168\)](#) *RAZZI ed altri. - Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo che la senatrice [GINETTI](#) (PD) ha preannunciato la prossima assegnazione alla Commissione di un disegno di legge di cui ella è prima firmataria, in tema di ordinamento penitenziario, del quale auspica la congiunzione con i disegni di legge in titolo, il correlatore [CUCCA](#) (PD), anche a nome del correlatore Casson, richiama ancora una volta l'attenzione della Commissione sulle due possibili modalità, prospettate nel corso della seduta di ieri, con cui procedere ulteriormente nell'esame dei disegni di legge medesimi.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII), rifacendosi alle considerazioni da lui svolte nella seduta di ieri, sottolinea che - fermo restando che spetta ai relatori decidere se proporre o meno la disgiunzione di alcuni dei disegni di legge in titolo al fine di ridefinire l'oggetto dell'esame congiunto - le norme del Regolamento e la prassi interpretativa delle medesime sono chiare nel senso che l'area dell'ammissibilità degli emendamenti - da riferire al testo che sarà assunto come testo base dalla Commissione - coincide con l'oggetto di tutti i disegni di legge congiunti e non con l'oggetto del solo testo base. Al riguardo ribadisce che la sua parte politica non ha intenzione di fare alcun ostruzionismo in sede di esame dei disegni di legge attinenti alla riforma del processo penale, ma ciò ovviamente presuppone un assoluto rispetto delle norme regolamentari e delle prassi applicative delle stesse.

Il senatore [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)) sottolinea che, ove l'oggetto dell'esame congiunto rimanesse quello che risulta dalle congiunzioni attualmente poste all'ordine del giorno, ciò implicherebbe il rischio concreto che alcune proposte - come in particolare quella oggetto del suo disegno di legge n. 2153, recante modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio - finirebbero per non poter avere il rilievo e l'approfondimento che, invece, sia l'ampio consenso registratosi sulle medesime - ricorda, sempre per rimanere al disegno di legge n. 2153, che esso è stato firmato da più di centottanta senatori - sia la specifica portata, nel merito, delle stesse imporrebbero come necessari.

Dopo che il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ha condiviso la ricostruzione fatta dal senatore Palma della portata delle norme regolamentari in tema di ammissibilità degli emendamenti, la senatrice [MUSSINI](#) (Misto) invita la Presidenza ad evitare che l'esame della riforma del processo penale, sia per le sue dimensioni contenutistiche sia per altre circostanze, assuma caratteri tali da rendere sostanzialmente impossibile un esame e un pronunciamento reali della Commissione sulle singole proposte emendative.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene che il dibattito fin qui svoltosi abbia consentito di chiarire i termini delle questioni procedurali di fronte alle quali si trova la Commissione e che nella prossima seduta, sulla base di una specifica proposta dei relatori, potrà essere risolta la questione di una possibile ridefinizione in termini più circoscritti dell'oggetto dell'esame congiunto, così da procedere ulteriormente nello stesso.

Il presidente [D'ASCOLA](#), dopo aver concordato con la ricostruzione della portata delle norme regolamentari e della prassi applicativa delle medesime in ordine all'ammissibilità degli emendamenti prospettata dal senatore Palma, fa proprie altresì le considerazioni svolte dal senatore Lumia, ritenendo anch'egli che, nella prossima seduta, sarà senza'altro possibile assumere una determinazione definitiva sulla questione oggetto del dibattito incidentale svoltosi nelle ultime sedute.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 283 (pom.) del 30/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
283ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1932\)](#) Doris LO MORO ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il presidente **[D'ASCOLA](#)** ricorda che è ancora aperta la discussione generale e pertanto invita i senatori che abbiano intenzione di partecipare alla discussione ad intervenire nella seduta odierna. Per altro verso, in ordine alla difficile applicabilità dell'articolo 338 del codice penale e ai rilievi fatti a tale riguardo dal senatore Caliendo nella precedente seduta, alla luce delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, si sofferma su una recente sentenza della Corte di cassazione. In particolare ricorda che la seconda sezione della Cassazione penale, con la sentenza n. 5611 del 17 gennaio 2012, ha affermato che il delitto di cui all'articolo 338 del codice penale è configurabile anche nei casi in cui l'agente abbia minacciato un solo componente dell'organo collegiale (nella specie il sindaco), non in presenza dello stesso organo collegiale riunito, essendo sufficienti la coscienza e la volontà dell'agente di minacciare attraverso il singolo componente l'intero organo collegiale allo scopo di impedirne o turbarne l'attività.

Il relatore **[CUCCA](#) (PD)** quindi richiama l'attenzione sull'aumento dei casi di minacce ed intimidazioni agli amministratori locali dall'inizio dell'anno 2016. In particolare ricorda che, nelle ultime settimane, tutti i *media* hanno posto l'accento sul fenomeno in questione che sta dilagando da

nord a sud della penisola. Ricorda, altresì, che da più parti si chiede al Governo di mettere in atto tutte le misure di sicurezza possibili, e al Parlamento di esaminare e di approvare rapidamente la proposta di legge in titolo, avanzata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali, costituita all'inizio di questa legislatura. Auspica, pertanto, che la Commissione possa procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge in esame, al fine di dare una risposta concreta agli amministratori locali che, in questo momento, si sentono sotto assedio e alle collettività locali coinvolte in siffatti atti criminosi.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ribadisce ancora una volta l'importanza del provvedimento in titolo, chiedendo al Presidente D'Ascola che nella seduta odierna sia conclusa la discussione generale e sia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinnova altresì la richiesta a che tutti i Gruppi parlamentari presenti in Commissione convengano sull'opportunità di domandare alla Presidenza del Senato la riassegnazione del disegno di legge in titolo in sede deliberante.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) osserva che la formulazione di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame sottende una norma che potrebbe essere fraintesa e risultare alquanto impopolare, poiché il nuovo articolo 339-bis del codice penale configura una circostanza aggravante ad effetto speciale in caso di atti intimidatori, tra l'altro, anche ai danni di un componente di un corpo politico.

Il presidente [D'ASCOLA](#), replicando alla richiesta del senatore Lumia in ordine alla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo, ricorda che non tutti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari presenti in Commissione si sono espressi a favore di tale riassegnazione. Fissa quindi il termine per la presentazione degli emendamenti per lunedì 11 aprile, alle ore 12.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) osserva che il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe essere più breve, alla luce della rilevanza e dell'attualità della materia in esame.

Il presidente [D'ASCOLA](#) replica che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame deve comunque essere successivo a quello relativo al disegno di legge in materia di negazionismo (atto Senato n. 54-B), già fissato per il 6 aprile prossimo.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) non è d'accordo, in quanto la Commissione ha già convenuto sulle modifiche da apportare al disegno di legge n. 54-B, che pertanto occuperanno un tempo minimo di lavoro in capo ai componenti della Commissione medesima.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) concorda con la decisione del presidente D'Ascola di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo per una data successiva a quella già prevista per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sul negazionismo.

Resta quindi stabilito che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo è fissato per lunedì 11 aprile, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati

(984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) osserva che, con la modifica introdotta all'articolo 375 del codice penale, il disegno di legge n. 1627 introduce una nuova fattispecie delittuosa che prevede la punibilità della condotta volta dolosamente ad impedire e ad ostacolare un'indagine o un processo penale; si tratta di una riforma ordinamentale che può avere riflessi non trascurabili e senz'altro condivisibile. Auspica, pertanto, che anche su questo disegno di legge la Commissione possa rapidamente concludere i lavori, eventualmente anche con una riassegnazione in sede deliberante, ove sul punto vi sia il consenso necessario.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) osserva che le modifiche apportate alla normativa vigente dal disegno di legge n. 1627 sembrano non essere molto innovative, in quanto, con l'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice comune, vengano, in sostanza, soltanto definite con un termine legislativo nuovo delle fattispecie di reato già contemplate dall'ordinamento.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) fa presente che il senatore Giovanardi è già intervenuto in discussione generale.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) contesta la fondatezza dell'affermazione del senatore Giovanardi.

Dopo che il presidente [D'ASCOLA](#) ha rilevato che la Presidenza, in caso di contestazioni, non può che attenersi al disposto dell'articolo 86 del Regolamento, il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SULLO SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE GENERALE DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2067 E CONNESSI

In ordine all'esame dei disegni di legge n. 2067 e connessi, sulla riforma del processo penale, il presidente D'Ascola ricorda che aveva invitato i componenti della Commissione ad iscriversi entro una certa data per intervenire in discussione generale; entro la predetta data è pervenuta peraltro solo l'iscrizione a parlare del senatore Caliendo. Avverte che, comunque, è sua intenzione destinare alla discussione generale dei predetti disegni di legge quattro sedute della Commissione. Invita quindi i

senatori che intendano intervenire in discussione generale ad iscriversi in tempo utile e, in ogni caso, entro la conclusione della prima delle sedute in questione.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) osserva che dedicare quattro sedute alla discussione generale dei predetti disegni di legge sul processo penale significa impegnare un gran numero di ore dell'attività della Commissione, quantunque la complessità della materia richieda un'attività istruttoria approfondita.

Si svolge quindi un breve dibattito sulle modalità di svolgimento della discussione generale in questione, al quale partecipano i senatori [PAGLIARI](#) (PD), [GINETTI](#) (PD) e [MUSSINI](#) (Misto).

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 284 (pom.) del 31/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 31 MARZO 2016
284ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(2067\)](#) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2032\)](#) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(28\)](#) *ZELLER ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*

[\(171\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

[\(176\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

[\(208\)](#) *TORRISI. - Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione*

[\(209\)](#) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

- [\(286\)](#) MANCONI ed altri. - *Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*
- [\(295\)](#) BARANI. - *Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*
- [\(299\)](#) COMPAGNA. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*
- [\(379\)](#) BARANI. - *Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- [\(381\)](#) BARANI. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(382\)](#) BARANI. - *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- [\(384\)](#) BARANI. - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- [\(385\)](#) BARANI. - *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- [\(386\)](#) BARANI. - *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- [\(387\)](#) BARANI. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*
- [\(389\)](#) BARANI. - *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- [\(407\)](#) STUCCHI. - *Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione*
- [\(468\)](#) MARINELLO ed altri. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- [\(581\)](#) COMPAGNA. - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- [\(597\)](#) CARDIELLO ed altri. - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- [\(609\)](#) CARDIELLO ed altri. - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- [\(611\)](#) CARDIELLO ed altri. - *Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci*
- [\(614\)](#) CARDIELLO ed altri. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- [\(638\)](#) Anna Cinzia BONFRISCO. - *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*

- (696) BARANI. - *Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena*
- (697) BARANI. - *Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo*
- (700) BARANI. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (735) CASSON ed altri. - *Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale*
- (741) STUCCHI. - *Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età*
- (750) STUCCHI. - *Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici*
- (964) TORRISI ed altri. - *Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame*
- (1008) LO GIUDICE ed altri. - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1136) FATTORINI ed altri. - *Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali*
- (1177) BUEMI. - *Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni*
- (1352) Donella MATTESINI ed altri. - *Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età*
- (1456) LUMIA ed altri. - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- (1587) LO GIUDICE ed altri. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (1681) GIARRUSSO ed altri. - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- (1682) GIARRUSSO ed altri. - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- (1683) GIARRUSSO ed altri. - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- (1684) GIARRUSSO ed altri. - *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- (1725) CAMPANELLA ed altri. - *Modifica all'articolo 612-bis del codice penale per l'allargamento dei casi di procedibilità d'ufficio*
- (1784) Erika STEFANI ed altri. - *Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*
- (1785) Paola TAVERNA ed altri. - *Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo*
- (1816) BUEMI ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio*
- (1834) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - *Disposizioni sull'applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri*
- (1905) BARANI. - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- (1914) MARAN ed altri. - *Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di*

pubblicità degli atti di indagine

(1921) Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati

(2108) CENTINAIO ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima

(2122) PAGLIARI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori

(2131) Nadia GINETTI ed altri. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(2146) RUTA ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare

(2147) Erika STEFANI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione

(2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

(2155) Giovanni MAURO. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità

(2168) RAZZI ed altri. - Introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale concernente l'eccesso di temerarietà nell'esecuzione del reato

(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione dei disegni nn. 28, 171, 208, 295, 379, 407, 611, 638, 696, 697, 735, 741, 750, 964, 1136, 1177, 1352, 1725, 1784, 1785, 1816, 1834, 1914, 2108, 2122, 2131, 2146, 2147, 2153, 2155 e 2168 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il correlatore [CASSON](#) (PD), rispetto ai disegni di legge in titolo, propone la disgiunzione dei seguenti disegni di legge: n. 28, n. 171, n. 208, n. 295, n. 379, n. 407, n. 611, n. 638, n. 696, n. 697, n. 735 e n. 741, nel presupposto che i citati disegni di legge disciplinino materie non specificamente trattate dal disegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera ovvero riguardino modifiche di tipo generale e sistemico del codice penale o del codice di procedura penale e, pertanto, non suscumbibili nell'esame del predetto testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il correlatore [CUCCA](#) (PD) elenca, a sua volta, i disegni di legge che propone di disgiungere dall'esame dei disegni di legge in titolo. Si tratta dei disegni di legge: n. 750, n. 964, n. 1136, n. 1177, n. 1352, n. 1725, n. 1784, n. 1785, n. 1816, n. 1834, n. 1914, n. 2108, n. 2122, n. 2131, n. 2146, n. 2147, n. 2153, n. 2155 e n. 2168. Anche in questo caso le ragioni sono le medesime espone in precedenza dal correlatore Casson.

Dopo una richiesta di delucidazione della senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut), prende la parola il senatore [ALBERTINI](#) (AP (NCD-UDC)), il quale si dichiara soddisfatto per la disgiunzione del disegno di legge n. 2153, a sua prima firma, che auspica possa essere esaminato rapidamente in Commissione congiuntamente al disegno di legge n. 2259, a prima firma del senatore Buccarella, e di analogo contenuto. Auspica anche che, per l'esame di questi due disegni di legge, possa essere richiesta la riassegnazione in sede deliberante.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) mostra forti perplessità sulla proposta di disgiunzione del disegno di legge n. 28, a firma dei senatori Zeller e Berger; ritiene infatti che il contenuto di tale

disegno di legge sia strettamente connesso a quello del testo approvato dalla Camera dei deputati per il disegno di legge n. 2067 e, pertanto, non ravvisa le ragioni della proposta di disgiunzione.

Il correlatore [CASSON](#) (PD) precisa che il disegno di legge n. 28 propone un intervento di tipo sistematico sul codice di procedura penale, con specifico riferimento alla disciplina della revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Si tratta di profili non riconducibili ai temi oggetto del disegno di legge n. 2067 citato e, pertanto, si è ritenuto di proporre la disgiunzione.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) quindi preannuncia che il suo Gruppo valuterà la possibilità di chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 28, avvalendosi della procedura prevista dagli articoli 53, comma 3, e 55, comma 5, del Regolamento.

Il senatore [FALANGA](#) (AL-A) osserva che non ha avuto il tempo di esaminare attentamente i contenuti di tutti i disegni di legge all'ordine del giorno, né quello dei provvedimenti che si propone di disgiungere. Pertanto, ove si voti nella seduta odierna sulla proposta testé illustrata dai correlatori, preannuncia la propria astensione.

Dopo che i correlatori [CUCCA](#) (PD) e [CASSON](#) (PD) fanno alcune precisazioni relative ai criteri che li hanno guidati nella proposta di disgiunzione testé illustrata, la senatrice [STEEANI](#) (LN-Aut) chiede delucidazioni in ordine alla proposta di disgiunzione relativa al disegno di legge n. 2147, a sua prima firma. Poiché il disegno di legge citato incide anche sull'articolo 624-bis del codice penale su cui interviene anche l'articolo 4 del disegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera dei deputati, l'oratrice non comprende le ragioni della proposta di disgiunzione.

Il correlatore [CASSON](#) (PD) fa presente che, ferma restando la proponibilità di emendamenti relativi all'articolo 624-bis del codice penale, la restante parte del disegno di legge n. 2147 incide su aspetti estranei al testo del disegno di legge n. 2067.

Non essendoci altri interventi, il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che si passerà alla votazione della proposta di disgiunzione come illustrata dai relatori.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), intervenendo in dichiarazione di voto, dichiara di non partecipare al voto, in quanto sono stati adottati dei criteri non convincenti per la disgiunzione di numerosi disegni di legge, con la conseguenza di limitare l'esame esclusivamente ai disegni di legge aventi oggetto identico a quello del disegno di legge n. 2067 escludendo - in violazione dell'articolo 51 del Regolamento - i disegni di legge aventi oggetto strettamente connesso.

La proposta di disgiunzione dei correlatori viene quindi messa in votazione e risulta approvata.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che la prossima settimana avranno inizio le sedute dedicate alla discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1627) Deputato BOLOGNESI ed altri. - Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio, approvato dalla Camera dei deputati

(984) LO GIUDICE ed altri. - Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) interviene per precisare che il disegno di legge n. 1627 configura un reato comune che prevede un'aggravante qualora sia commesso da un pubblico ufficiale. A tale riguardo, egli aveva già mostrato forti perplessità, che ribadisce ancora una volta, manifestando inoltre il suo disappunto per essere stato contestato nella seduta di ieri per un intervento volto solo a contribuire ad un approfondimento della materia.

Dopo che il presidente [D'ASCOLA](#) ha dichiarato chiusa la discussione generale, il relatore [CASSON](#) (*PD*) interviene in replica osservando che il disegno di legge n. 1627 non si pone in contrasto con il connesso disegno di legge, n. 984, a firma del senatore Lo Giudice. Preannunciando la sua intenzione di integrare quindi il contenuto di quest'ultimo nel primo, con una proposta emendativa, propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 1627.

La Commissione conviene.

Quindi il presidente [D'ASCOLA](#) fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1627, assunto come testo base, per martedì 12 aprile alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

